

SULL'INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI MULTILINGUE: NECESSITA' DEL RICORSO A CRITERI SPECIFICI

LEONARDO PASQUALI*

Sommario

1. Considerazioni introduttive. – 2. Questioni specifiche di interpretazione dei trattati internazionali multilingue: i limiti del problema. – 2.1. Trattati internazionali multilingue in cui il testo facente fede sia in un'unica lingua. – 2.2. Trattati internazionali multilingue in cui il testo facente fede comprende due o più lingue. – 3. Soluzioni specifiche per l'interpretazione dei trattati internazionali multilingue. – 3.1. Trattati internazionali multilingue in cui il testo facente fede sia in un'unica lingua. – 3.2. Trattati internazionali multilingue in cui il testo facente fede comprende due o più lingue. 4.2. Considerazioni conclusive.

Suggerimento di citazione

L. PASQUALI, *Sull'interpretazione dei Trattati multilingue: necessità del ricorso a criteri specifici*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3/2017. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>

* Professore associato di Diritto dell'Unione europea nell'Università degli Studi di Pisa.
Contatto: leonardo.pasquali@unipi.it

1. Considerazioni introduttive

La recente analisi che ho avuto occasione di effettuare su “Multilinguismo negli atti normativi internazionali e necessità di soluzioni interpretative differenziate”, sfociata nella pubblicazione di una monografia recante tale titolo¹ è sembrata evidenziare la necessità di una riflessione di carattere più generale sugli strumenti ermeneutici utilizzabili per l'interpretazione degli atti normativi internazionali multilingue – e nello specifico dei trattati-, anche alla luce delle osservazioni ricevute da chi ha avuto la bontà di leggere il libro.

Il tema, d'altra parte, contrariamente a quanto possa *prima facie* apparire, ha nell'epoca attuale una rilevanza tutt'altro che limitata.

L'importanza di quello che un tempo poteva forse anche esser considerato un problema tutto sommato secondario è notevolmente aumentata negli ultimi anni, in conseguenza dei mutamenti che si sono prodotti in seno alla comunità internazionale.

È infatti indubbio che, oggi, siano in numero assai più elevato gli atti normativi internazionali aventi una pluralità di versioni linguistiche facenti fede rispetto a ciò che accadeva in passato². Questo in quanto da una società internazionale in cui gli atti normativi internazionali venivano redatti in una sola lingua ufficiale (dapprima il latino, sostituito successivamente dal francese) vi è stato il passaggio ad una comunità in cui la pluralità di versioni linguistiche di un atto normativo internazionale è estremamente diffusa. Ciò è, a sua volta, frutto anche di due fenomeni i quali -già dopo il primo conflitto mondiale, ma ancor più dopo il secondo- si sono verificati nella comunità internazionale: il riferimento è, nello specifico, sia all'enorme incremento del numero dei trattati multilaterali che all'altrettanto rilevante aumento delle organizzazioni internazionali aventi una pluralità di lingue ufficiali. Fattori che, a loro volta, si combinano rendendo ancor più sentito il problema dell'interpretazione degli atti normativi internazionali multilingue, come mostra anche il fatto che gli importanti trattati multilaterali adottati sotto l'egida dell'ONU (quali, fra gli altri, i trattati di codificazione concernenti significative aree del diritto internazionale) sogliono essere autenticati nelle sei lingue ufficiali dell'organizzazione stessa (ovvero inglese, francese, spagnolo, russo, cinese ed arabo).

In conseguenza di ciò vi è stato un rilevante incremento del numero dei casi in cui la risoluzione di una questione giuridica controversa, frutto delle divergenze fra le versioni linguistiche, è stata sottoposta al vaglio delle corti internazionali. Il fenomeno è, ad esempio, di notevole spessore -sia sotto il

¹ L. PASQUALI, *Multilinguismo negli atti normativi internazionali e necessità di soluzioni interpretative differenziate*, Giappichelli, Torino, 2016.

² V., *inter alios*, M. GIULIANO, *Diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 1974, 360 e 436.

profilo quantitativo che sotto quello qualitativo- in seno all'Unione europea³, ove prediligere una versione linguistica anziché un'altra di certi atti normativi porta a conseguenze estremamente rilevanti sotto il profilo del diritto sostanziale⁴.

Così, per citare alcuni casi concreti fra quelli sottoposti alla Corte di Lussemburgo, nell'ambito del riconoscimento dei diplomi e della libera circolazione dei professionisti, certe versioni linguistiche del regolamento 89/49/CEE parevano escludere *de plano* la possibilità del doppio riconoscimento, mentre altre no⁵. In un'altra fattispecie, in compenso, il diritto a certi assegni familiari non avrebbe potuto essere sospeso alla luce del tenore letterale di un regolamento comunitario in una specifica versione linguistica, mentre avrebbe dovuto esserlo in base a quanto previsto dallo stesso regolamento nelle altre lingue⁶. In un terzo caso, una fondamentale norma dei trattati istitutivi in materia di concorrenza, l'allora art. 85 Trattato CEE (odierno art. 101 TFUE⁷) sembrava prevedere nella versione italiana una condizione cumulativa, mentre nelle altre tale condizione diventava alternativa⁸.

Se nel precedente scritto si era cercato di dimostrare come i vari tipi di atti normativi imponessero soluzioni diverse, nel presente l'intenzione è quella di cercare di aggiungere considerazioni di carattere più generale sui profili di carattere ordinamentale, che possano essere utilizzati nella ricerca di criteri ermeneutici nuovi, suppletivi e specifici in relazione all'interpretazione dei trattati internazionali.

L'indagine prende le mosse dalla considerazione che vi è stata una progressiva istituzionalizzazione dell'ordinamento internazionale, che si è dotato (e continua a dotarsi) di strumenti necessari al suo funzionamento.

In tal senso l'attenzione dev'essere focalizzata sui valori e sui principi generali dell'ordinamento internazionale. Nel passato quest'ultimo mutuava tali

³ Come emerge dall'interessante analisi statistica effettuata dal Baaij (la quale peraltro copre un ampio arco temporale, di ben cinquanta anni) tra il 1950 ed il 2010 la CGUE ha effettuato un confronto delle differenti versioni linguistiche di un atto normativo di diritto UE in 246 delle sue sentenze, rilevando delle discrepanze fra i differenti testi in ben 170 casi. Di questi, in 109 occasioni ha considerato la discrepanza linguistica come un problema interpretativo da risolvere; cfr. C. J. BAAIJ, *Fifty years of multilingual interpretation in the European Union*, in P. M. TIERSMA, L. M. SOLAN (ed.), *The Oxford Handbook of Language and Law*, Oxford, OUP, Oxford, 2012, 217.

⁴ Per un'analisi critica degli innumerevoli casi sottoposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea v. L. PASQUALI, *op. cit.*, 115 ss.

⁵ CGUE 29 gennaio 2009, causa C-311/06, *Consiglio Nazionale degli Ingegneri c. Ministero della Giustizia e Marco Cavallera*, §§ 7-12 e 52.

⁶ CGCE 12 luglio 1979, causa 9/79, *Marianne Koschniske in Wörsdorfer c. Raad van Arbeid*, §§ 3-9.

⁷ In cui peraltro la versione italiana è stata modificata, rendendola conforme a tutte le altre.

⁸ CGCE 17 luglio 1997, causa C-219/95P, *Ferriere Nord SpA c. Commissione delle Comunità europee*, §§ 12-14.

valori e principi generali dagli ordinamenti interni, come è agevole inferire dallo stesso art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia.

Oggi, in compenso, è possibile affermare che tale ordinamento ha i suoi propri valori e principi. Valori e principi che possono essere desunti direttamente da esso stesso⁹.

Il quesito da porsi è se questi valori e principi propri dell'ordinamento internazionale possono essere utilizzati per risolvere i problemi ermeneutici legati al multilinguismo. Problemi che appunto vorrei riprendere per proporre qualche considerazione integrativa.

Nel precedente contributo sono state individuate soluzioni ermeneutiche specifiche per gli atti normativi di secondo grado¹⁰, quale il "ritorno all'indietro" sino ad un testo espresso in un'unica lingua.

Si tratta di una soluzione che, pur avendo una sua validità per le fonti di secondo grado, ben difficilmente potrebbe essere applicata ai trattati internazionali¹¹.

È vero che anche i trattati internazionali sembrano aver bisogno dell'individuazione di criteri ermeneutici suppletivi specifici per le problematiche legate al multilinguismo. Questo in primo luogo in quanto i criteri indicati dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 nei suoi articoli dedicati proprio all'interpretazione non paiono dare risultati molto soddisfacenti. Sebbene uno dei suddetti articoli, ovvero l'art. 33, concerna specificamente i problemi ermeneutici nascenti dal multilinguismo, tale articolo effettua un ampio rinvio ai criteri indicati negli altri due articoli. Questi ultimi sono però criteri pensati *in primis* e sopra tutto per un testo espresso in un'unica lingua. Nel momento in cui debbono essere utilizzati per risolvere le questioni nascenti da un testo il quale monolingue non è, mostrano pertanto certi limiti.

Così si è espressa la dottrina che, sottolineando quanto i margini di valutazione che l'articolo in questione lascia all'organo giudicante siano ampi, ne ha evidenziato l'incompletezza¹².

⁹ Sul tema v. *Infra*.

¹⁰ Si è scelto di aderire alla classificazione proposta da certa dottrina, secondo cui i trattati (così come la consuetudine) sono da considerarsi fonti primarie mentre gli atti vincolanti delle organizzazioni internazionali sono fonti secondarie, pur nella consapevolezza che altri, con argomenti altrettanto persuasivi, preferiscono classificare i trattati come fonte secondaria e gli atti vincolanti delle organizzazioni internazionali come fonte terziaria. L'aver optato per l'una anziché per l'altra teoria non ha tuttavia alcun peso specifico nell'economia del presente contributo.

¹¹ Sul tema v. *amplius infra* le considerazioni conclusive del presente scritto.

¹² Così, *inter alios*, G. STROZZI, *Il diritto dei trattati*, Giappichelli, Torino, 1999, 61.

Il quesito a cui si cercherà di rispondere è, pertanto, se esistono principi generali, valori, che *medio tempore* sono maturati nell'ordinamento internazionale i quali permettano di risolvere il problema.

Il presente contributo è dedicato, in particolare, alla ricerca dei criteri orientativi suppletivi di interpretazione degli atti normativi internazionali multilingue di primo grado -e nello specifico dei trattati internazionali- (cui peraltro la dottrina che si occupa di interpretazione delle fonti internazionali è solita dedicare una particolare attenzione¹³).

Gli atti normativi che essendo redatti in più lingue facenti fede e pertanto retti dal principio della piena eguaglianza, sono inseriti immediatamente, con quell'esatto tenore, negli ordinamenti interni degli Stati i quali hanno in qualche misura partecipato alla formazione della norma stessa presentano problemi ancora superiori e pertanto la questione dei criteri ermeneutici applicabili diventa maggiormente delicata.

Si tratta in particolare degli atti delle organizzazioni internazionali con efficacia vincolante aventi diretta applicabilità negli Stati membri dell'organizzazione nel cui seno sono stati adottati.

In presenza di versioni linguistiche divergenti, infatti, qualora la trasposizione di ciascuna di esse faccia egualmente fede quali sono i criteri cui fare riferimento onde conciliare i testi, che appunto risultano essere discordanti?

Le ipotesi tratte dalla prassi sono innumerevoli ed un numero assai elevato è rappresentato anche solo da quelle che sono state sottoposte al vaglio dei tribunali internazionali.

Particolarmente significativo in tal senso è quanto accaduto innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Come appunto risulta dall'esame di tali casi, vi sono ipotesi in cui le parole presenti nelle diverse versioni linguistiche facenti fede dell'atto normativo internazionale sono palesemente differenti, come, solo per fare alcuni esempi, "coniuge" e "moglie"¹⁴, "altro Stato membro" e "Stato membro"¹⁵, "ciliegie" e "visciole"¹⁶.

In queste fattispecie, infatti, tutti i criteri ermeneutici tradizionalmente utilizzati per risolvere un problema interpretativo "normale" (ovvero che non

¹³ In tal senso v. quanto affermato, *inter alios*, da C. DE VISSCHER, *Problèmes d'interprétation judiciaire en droit international public*, Pedone, Parigi, 1963, 49; P. FRANZINA, *L'interpretazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza alla luce del parere sul Kosovo*, in L. GRADONI, E. MILANO (a cura di), *Il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo*, CEDAM, Padova, 2011, 61.

¹⁴ CGCE 12 luglio 1979, causa 9/79, *Marianne Koschniske in Wörsdorfer c. Raad van Arbeid*, §§ 3-9.

¹⁵ CGUE 29 gennaio 2009, causa C-311/06, *Consiglio Nazionale degli Ingegneri c. Ministero della Giustizia e Marco Cavallera*, §§ 7-12 e 52.

¹⁶ CGCE 17 ottobre 1996, causa C-64/95, *Konservenfabrik Lubella Friedrich Bäker GmbH & Co. KG c. Hauptzollamt Cottbus*, §§ 5 e 18.

implichi un problema specifico legato al multilinguismo) e ripresi in buona misura dalla Convenzione di Vienna, quali ad esempio quello dell'oggetto e dello scopo del trattato (ma anche *l'utile per inutile non vitiatur*) perdono molta della loro forza, e conseguentemente della loro utilità, in quanto i diversi modi di intendere hanno, per definizione, pari dignità.

Che nel caso concreto prevalga, per riportarsi ad uno degli esempi appena menzionati, moglie o coniuge (con applicabilità della normativa alla sola moglie o anche al marito, pertanto), è deciso dalla giurisprudenza, ma qualunque sia la scelta effettuata -ed anche ove tale scelta dovesse essere motivata alla luce dell'oggetto e dello scopo dell'atto normativo di cui la norma controversa fa parte- essa si scontrerebbe inevitabilmente con il principio della pari dignità di tutte le trasposizioni nei differenti Stati e quindi nelle varie lingue.

Se il principio dell'uniformità della norma in tutti gli Stati membri imporrebbe una soluzione di tal genere, questa è resa impraticabile dal principio della pari dignità delle versioni linguistiche, il quale rende impossibile dimostrare che l'atto in sé è viziato. Quali sarebbero infatti le difformità viziate?

Pertanto il problema persiste, anche sotto il suo profilo temporale, essendo necessario procedere di pari passo nell'applicazione uniforme.

L'analisi effettuata in precedenza appare evidenziare come i tribunali internazionali (e la CGUE *in primis*) si siano trovati in estrema difficoltà, tanto da non riuscire ad elaborare un indirizzo giurisprudenziale univoco¹⁷. Al contrario, la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo presenta stupefacenti oscillazioni. Da ciò è possibile dedurre che le difficoltà interpretative poste in tali casi dal multilinguismo sono difficilmente superabili applicando i criteri ermeneutici tradizionali in generale e quelli indicati dalla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati in particolare.

Pertanto, in caso di atti che comportano l'immediata immissione negli ordinamenti interni indipendentemente da qualsiasi atto di adesione dell'ordinamento (come nel caso dei regolamenti di diritto dell'Unione europea in virtù dell'art. 288, secondo comma TFUE) il problema si acuisce ulteriormente, anche perché la giurisprudenza interna crea immediatamente soluzioni di disparità.

Tale fattispecie, frutto evidente dell'importante evoluzione avuta dal diritto internazionale dopo il secondo conflitto mondiale, col passaggio da un diritto internazionale di coesistenza ad un diritto internazionale di cooperazione, trova la sua massima espressione nel diritto dell'Unione europea, *in primis*

¹⁷ L. PASQUALI, *op. cit.*, 137 ss.

nei regolamenti (ma anche nelle decisioni¹⁸) i quali, ai sensi dell'art. 288 TFUE, sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.

Attribuiscono pertanto alle persone fisiche e giuridiche situazioni giuridiche soggettive che, una volta trascorso il periodo di *vacatio legis* dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione¹⁹, sono tutelabili presso i tribunali interni degli Stati membri stessi²⁰ e questi ultimi non solo non debbono, ma neppure possono adattare il loro diritto interno ai regolamenti UE²¹.

Ciò comporta che, contrariamente a quanto avviene normalmente nel diritto internazionale generale, in cui i destinatari diretti della norme sono gli Stati, i quali peraltro sogliono partecipare alla formazione delle stesse, i regolamenti dell'Unione europea investono direttamente anche le persone fisiche e giuridiche diverse dagli Stati che, alla luce di quanto disposto dagli artt. 297, primo comma, TFUE e 5 Regolamento 1/58 ben possono fare affidamento sul testo pubblicato nella loro lingua sulla GUCE²².

A questa peculiarità relativa all'applicabilità, tali fonti del diritto internazionale ne sommano un'altra: il loro testo, infatti, fa fede in tutte le lingue ufficiali dell'Unione che sono oggi (2017) ben ventiquattro²³ (di cui, peraltro, non poche sono anche scarsamente conosciute, essendo parlate da un numero esiguo di madre-lingua²⁴ e poco diffuse come lingue straniere)²⁵. Si tratta in-

¹⁸ La questione è più articolata per quanto riguarda gli altri atti di diritto derivato aventi valore vincolante, ovvero le direttive. Esse, comunque, come noto, pur non essendo direttamente applicabili, possono produrre effetti diretti nei confronti delle persone fisiche e giuridiche.

¹⁹ Ex art. 297/1, terzo paragrafo, "Gli atti legislativi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita, oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione".

²⁰ CGCE 10 ottobre 1973, causa 34/73, *Variola c. Amministrazione italiana delle finanze*, § 8 e giurisprudenza successiva.

²¹ *Ibid.*, § 10.

²² Come reiteratamente riconosciuto dalla Corte. V. CGUE: 26 novembre 1998, causa 370/96, *Covita*, § 27; 8 novembre 2001, causa C-228/99, *Silos*; § 15; 11 dicembre 2007, causa C-161/06, *Skoma-Lux* cit. § 38.

²³ In virtù dell'art. 1 del Regolamento 1/1958, sono lingue ufficiali e di lavoro dell'Unione le lingue ufficiali di tutti gli Stati membri dell'Unione. Con l'adesione della Croazia all'Unione esse dal 1° luglio 2013 sono appunto diventate ventiquattro.

²⁴ Secondo i dati forniti nel 2017 dal servizio di ricerca del Parlamento europeo, il 16% dei cittadini dell'Unione è di madre lingua tedesca, il 13% *ex aequo* italiana e inglese, il 12% francese, l'8% *ex aequo* spagnola e polacca; cfr. R. MAŃKO, *Legal aspects of EU multilingualism – Briefing*, EPRS, January 2017, 2, disponibile all'indirizzo: <http://www.europarl.europa.eu/thinktank>.

²⁵ Il medesimo documento indica le seguenti percentuali di lingue straniere: il 38% dei cittadini europei conosce l'inglese come seconda lingua, il 12% il francese, l'11% il tedesco, il 7% lo spagnolo. La prima lingua fra quelle non ufficiali dell'UE conosciuta dai cittadini europei come seconda lingua è il russo col 5%; *ibid.*

somma di un caso di multilinguismo doppiamente “estremo” dell’atto normativo internazionale: sia sotto il profilo degli effetti che sotto quello più prettamente linguistico²⁶. Il rispetto del multilinguismo ha inoltre, dal 2009, visto ulteriormente rafforzarsi le sue basi giuridiche, grazie all’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea la quale proibisce espressamente la discriminazione fondata sulla lingua all’art. 21²⁷, consacra il principio della diversità linguistica all’art. 22²⁸ e prevede il diritto dell’individuo di rivolgersi alle istituzioni in una qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione all’art. 41²⁹. Peraltro, sebbene la *ratio* sia quella di garantire al meglio la parità fra tutti i cittadini dell’Unione³⁰, in dottrina non mancano le critiche ad un sistema che presenta ben 552 combinazioni linguistiche possibili³¹ e c’è da domandarsi se non sia opportuna una sua riforma, anche alla luce della decisione del Regno Unito di attivare la procedura di cui all’art. 50 TUE (al termine della quale anche il quadro linguistico dell’Unione potrebbe mutare in maniera significativa, vista la possibile perdita della qualifica di lingua ufficiale da parte dell’inglese) e -soprattutto- quali siano i limiti imposti dal diritto dell’Unione in tale ipotesi. Ritengo tuttavia ultroneo affrontare tale tema in questa sede³².

L’insufficienza dei criteri ermeneutici proposti dalla Convenzione di Vienna ed *in primis* il rinvio all’oggetto e dello scopo dell’atto normativo di fronte al problema del multilinguismo raggiunge qui il suo apice, proprio in

²⁶ Come evidenzia lo stesso servizio di ricerca del PE, non vi sono realtà comparabili all’Unione sotto questo profilo, né a livello di Stati, né a livello di organizzazioni internazionali; *ibid.*

²⁷ Art. 21: “1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare su... la lingua...”.

²⁸ Art. 22: “L’Unione rispetta la diversità... linguistica”.

²⁹ Art. 41: “4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell’Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua”.

³⁰ Sul tema v., *inter alios*, M. BELL, *Anti-discrimination law and the European Union*, OUP, Oxford, 2002; C. FAVILLI, *La non discriminazione nell’Unione europea*, Il Mulino, Bologna, 2008; L. POTVIN-SOLIS, *Le principe de non-discrimination face aux inégalités de traitement entre les personnes dans l’Union européenne*, Bruylant, Bruxelles, 2010; G. BIAGIONI, I. CASTANGIA, *Il principio di non discriminazione nel diritto dell’Unione europea*, Editoriale Scientifica, Napoli 2011; E. ELLIS, P. WATSON, *EU anti-discrimination law*, OUP, Oxford, 2012; S. BESSON, N. LEVRAT, *Égalité et non-discrimination en droit international et européen—equality and non-discrimination in international and European law*, Schulthess, Ginevra, 2014; J. CROON-GESTEFELD, *Reconceptualizing European equality law—a comparative institutional analysis*, Hart, Oxford, 2017; L.S. ROSSI, F. CASOLARI, *The Principle of Equality in EU Law*, Springer, Cham, 2017.

³¹ Sul tema v., *inter alios*, C. J. BAAIJ, *The EU Policy on Institutional Multilingualism: Between Principles and Practicality. Language & Law*, in *International Journal of Language & Law*, 2012, 1; I. PINGEL, *Le régime linguistique de l’Union européenne*, in *Revue de l’Union européenne*, 2014, 329; K. PALUSZEK, *Institutional Multilingualism in the European Union – Policy, Rules and Practice*; in *Comparative Legilinguistics*, 2015, 119.

³² Preferendo rinviare ad un prossimo scritto, attualmente in corso di stesura.

virtù di tale caratteristica di atti normativi internazionali multilingue doppiamente “estremi” propria dei regolamenti di diritto UE.

Diventa pertanto ancor più impellente accertare l'eventuale esistenza di ausili specifici per risolvere il problema ermeneutico frutto del multilinguismo dell'atto normativo internazionale, anche perché se il superamento della divergenza legata al multilinguismo attraverso una rinegoziazione diretta fra gli Stati sembra essere possibile ed auspicabile nel caso dei trattati internazionali il cui testo facente fede comprende più lingue (v. *infra*), in questa specifica ipotesi non solo tale *modus operandi* appare di difficile applicazione, nella misura in cui -a differenza di quanto accade per i trattati internazionali- serve una procedura differente, la quale comporta anche la partecipazione di attori diversi dagli Stati³³ e lo stesso ricorso all'annullamento dell'atto viziato ad opera della giurisprudenza appare problematico.

D'altra parte l'Unione europea rappresenta un *unicum* nell'odierna società internazionale, sotto vari profili, e ciò si palesa anche in materia di multilinguismo degli atti normativi, settore in cui peraltro tale unicità risulta *ictu oculi*.

Personalmente, sono persuaso che per tale tipo di atti la soluzione, non potendo che derivare dalla natura essenzialmente linguistica del problema, debba trovarsi rinviando al testo redatto nella lingua di lavoro utilizzata nel singolo caso dal legislatore. Ricorrere alla versione linguistica in cui la norma è stata redatta prima di essere inviata ai traduttori permette infatti di identificare la reale volontà del legislatore eliminando al contempo gli errori di traduzione che hanno originato le versioni linguistiche divergenti³⁴.

Questo metodo specifico può sopperire perché attraverso esso si torna sostanzialmente ad un testo unico. Permette, insomma, di individuare un testo in una lingua su cui tutti hanno trovato un accordo.

Pertanto, sebbene la questione dell'interpretazione degli atti normativi internazionali multilingue assuma in quest'ultimo ambito un rilievo straordinario (nella misura in cui si tratta di una fattispecie per così dire “estrema” in cui il problema è più impellente ma al contempo presenta una maggiore difficoltà), ritengo che tale soluzione proposta nel mio succitato scritto possa essere accolta con soddisfazione ed è per questo che la ricerca di criteri orientativi suppletivi di interpretazione degli atti normativi internazionali multilingue di secondo grado non sarà contemplata nel presente contributo, limitan-

³³ Per quanto riguarda l'Unione europea, v. artt. 293-299 TFUE.

³⁴ La stessa Corte di giustizia ha talora deciso di non considerare una versione linguistica divergente rispetto alle altre in quanto frutto di un errore di traduzione; CGCE 17 ottobre 1996, causa C-64/95, *Lubella*, *cit.*, § 18.

domi a rinviare a quanto ho appunto già avuto occasione di scrivere sul tema³⁵.

³⁵ Nell'ambito dei recenti sviluppi della dottrina in materia, si segnala l'interessante tesi di Mańko il quale, ponendo al centro della questione il legittimo affidamento del destinatario della norma, suggerisce che, in caso di versioni linguistiche divergenti di una norma di diritto UE, le persone fisiche e giuridiche avrebbero la possibilità di scusare il loro comportamento sulla base del principio della "versione autentica", si in senso "verticale" (ovvero nei confronti delle pubbliche autorità affinché venga meno la propria responsabilità, nello specifico in materia fiscale e penale) che nelle relazioni "orizzontali" (ma esclusivamente a favore delle parti più deboli, quali i consumatori o i lavoratori); cfr. R. MAŃKO, *Multilingualism, Divergent Authentic Versions of a Legal Rule and Legitimate Expectations of Individuals*, in *Studies in Logic, Grammar and Rhetoric*, 2016, 157. Si tratta di una tesi indubbiamente interessante, che fra le premesse presenta elementi condivisibili, come il ricorso ai principi generali per risolvere i problemi del multilinguismo, il che è razionale ed utile. Dal punto di vista metodologico il ricorso ai principi generali costituisce un criterio ermeneutico valido. Se ciò è una conferma della validità metodologica dell'uso dei principi, quel che suscita qualche dubbio è l'applicazione che ne fa nel caso concreto l'autore, in particolare per quanto concerne gli atti normativi di diritto derivato dell'UE e specialmente in quanto vi ricorre per risolvere la contrapposizione fra *general legal certainty* (con ciò alludendo all'applicazione delle norme in questione) e *individual legal certainty* (con questo facendo riferimento alla tutela delle legittime aspettative degli individui). In questo modo, però, mi sembra che risulti omessa l'esigenza di trovare una soluzione compatibile con un terzo valore confliggente, e cioè la tutela del principio del pari valore, della pari dignità delle singole versioni statali, principio quest'ultimo che deve indefettibilmente esser reso compatibile col principio di uniformità dell'applicazione del diritto UE, il quale è un principio sostanzialmente contrastante con quello della pari dignità. Nell'ambito della suddetta tesi, insomma, il problema parrebbe essere preso in considerazione esclusivamente nel contraltare con le persone fisiche e giuridiche quando, nel dettare i confini del problema si richiamano esclusivamente il legittimo affidamento in contrapposizione all'uniformità del diritto UE. Non si considera che nel mezzo si trova il principio della pari dignità di tutte le versioni linguistiche, frutto della parità fra Stati membri. Non vi sono solamente il legittimo affidamento e l'uniformità del diritto UE. Oltre alla certezza giuridica dell'individuo vi è anche quella dello Stato, alla luce del principio della pari dignità di tutti i testi giuridici, i quali fanno egualmente fede. Sotto un altro profilo appare opportuno evidenziare come la summenzionata tesi non serva tanto a risolvere un problema propriamente ermeneutico, quanto piuttosto un problema applicativo. Il problema affrontato concerne infatti la tutela del legittimo affidamento dell'individuo. Ciò presuppone necessariamente che si dia per scontata la soluzione ermeneutica, eliminando la norma nella versione linguistica "sbagliata" (altrimenti non si porrebbe il problema della tutela del legittimo affidamento dell'individuo). La soluzione non riguarda il vero significato della norma applicabile, perché si dà per scontato che esso sia il significato "UE" e non quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione nella lingua dello Stato "sbagliata". Partendo da questo postulato, si pone il problema successivo, ovvero che cosa accade per la norma applicata *medio tempore* nella forma "sbagliata", nella versione linguistica che, pur facendo fede, alla fine non prevale. La questione che la succitata tesi affronta riguarda la tutela del legittimo affidamento dell'individuo, non un problema ermeneutico puro. Si colloca in un momento differente, quando è stata applicata una norma "sbagliata", si è creata una situazione giuridica, magari consolidata, creando di conseguenza un legittimo affidamento. Risolve un problema applicativo, di giustizia, che tutela l'individuo il quale, *sine culpa*, non dev'essere travolto da un sistema che non conosca possibilità di correzione precedente. In questo senso e per queste ragioni tale tesi non è certo alternativa rispetto a quella da me prospettata, la quale è invece una soluzione ermeneutica in senso proprio. La tesi del Mańko, invece, propone una soluzione ad un problema conseguente e posteriore a quello ermeneutico *stricto sensu*. Al contrario, ritengo che quanto sostenuto da tale autore possa costituire un utile complemento alla soluzione da me proposta, potendo eventualmente rappresentare

2. Questioni specifiche di interpretazione dei trattati internazionali multilingue: i limiti del problema

I problemi posti dal multilinguismo non sono problemi generici di interpretazione.

Quando si pensa alle questioni ermeneutiche dei testi giuridici il pensiero, di norma, corre in primo luogo ad un testo normativo redatto in una sola lingua che, per definizione, nulla ha a che fare col multilinguismo.

I problemi che pone quest'ultimo caso, per così dire "standard", sono pertanto di un certo tipo. Ad esempio, l'interpretazione di un testo può essere restrittiva o, al contrario, estensiva; può altresì essere letterale, ovvero evolutiva e così via.

Questi profili, tuttavia, non costituiscono l'oggetto della presente indagine. Essa è infatti specificamente rivolta ai problemi tipici che nascono dal multilinguismo, il quale causa una vera e propria moltiplicazione delle questioni ermeneutiche.

Il testo di un atto normativo internazionale multilingue, il quale è per definizione negoziato, può porre problemi di differente intensità, che andremo ad esaminare in ordine.

L'intenzione è quella di illustrare il panorama della specificità dell'interpretazione nell'ottica precipua del multilinguismo. Sullo sfondo rimangono, ovviamente, tutte le "normali" difficoltà interpretative le quali, tuttavia, pongono un altro tipo di problematiche e per le quali i criteri dettati dalla Convenzione di Vienna svolgono una funzione essenziale. Essi peraltro non sono solo applicabili -per definizione- all'interpretazione dei trattati internazionali, ma possono altresì fungere da guida anche per altri atti normativi internazionali, e nello specifico per le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come peraltro ha precisato anche la stessa Corte internazionale di giustizia nel suo parere consultivo sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo del 2010³⁶.

Il che non significa tuttavia che i criteri ermeneutici applicabili ai trattati possono essere utilizzati come tali anche per gli altri atti normativi interna-

un'eccezione, *ratione personae* e *ratione materiae*, su un piano puramente applicativo, alla regola ermeneutica generale da me suggerita.

³⁶ CIG, 22 luglio 2010, *Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in respect of Kosovo*, parere, § 94. Il testo di questo parere della Corte internazionale di giustizia, come quello di tutte le sentenze ed i pareri della Corte menzionati nel presente contributo, può essere agevolmente reperito on-line nelle lingue inglese e/o francese, in particolare all'indirizzo: <http://www.icj-cij.org>.

zionali³⁷. Senza considerare che, se questo è vero in generale per l'interpretazione "normale", pare esserlo *a fortiori* per il problema specifico del multilinguismo³⁸.

2.1. Trattati internazionali multilingue in cui il testo facente fede sia in un'unica lingua

La scelta della versione linguistica in cui il trattato fa fede, e se questa debba essere unica o plurima, spetta agli Stati parte al trattato stesso³⁹.

In tal senso dispone chiaramente lo stesso art. 33 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, il quale indica espressamente che sono gli Stati parte ad un trattato a scegliere quali lingue costituiscono il testo autentico del trattato⁴⁰.

Innanzitutto, ai sensi del primo comma del suddetto art. 33, essi possono decidere in quali lingue autenticare il trattato⁴¹.

In secondo luogo, in virtù del secondo comma dello stesso articolo, le parti possono altresì prevedere nel testo del trattato (ma anche più genericamente accordandosi in tal senso) che costituisca testo autentico anche una versio-

³⁷ La stessa Corte internazionale di giustizia, peraltro, nel succitato parere precisa che, per quanto concerne le risoluzioni del CdS, le differenze coi trattati impongono che anche altri fattori siano presi in considerazione; CIG, 22 luglio 2010, *Kosovo cit.*, § 94.

³⁸ Peraltro la CIG, nel suddetto parere -nell'indicare quali criteri menzionati dalla Convenzione di Vienna possano servire da guida nell'interpretazione anche degli atti normativi internazionali diversi dai trattati- abbia testualmente fatto riferimento ai soli artt. 31 e 32 della Convenzione stessa, omettendo qualsiasi riferimento alla norma specifica sul multilinguismo, e cioè il successivo art. 33. Sul tema v. *amplius* L. PASQUALI, *op. cit.*, 59 ss.

³⁹ Gli Stati di norma opteranno per una pluralità di lingue quando non hanno la stessa lingua e non vogliono dare la preferenza alla lingua di nessuno di essi, né ricorrere ad una lingua terza, come rileva fra gli altri A. REMIRO BROTONS, *Derecho internacional público*, Madrid, Tecnos, 1987, 316.

⁴⁰ Il testo di un trattato è certificato come autentico "a. secondo la procedura prevista nel testo medesimo o concordata fra gli Stati partecipanti alla elaborazione del trattato; oppure b. in mancanza di una tale procedura, dalla firma, dalla firma ad referendum o dalla parafirma, da parte dei rappresentanti di tali Stati, del testo del trattato o dell'atto finale di una conferenza internazionale nel quale il testo sia contenuto", come specifica l'art. 10 della stessa Convenzione di Vienna. Come precisato dalla Commissione di diritto internazionale, l'odierno art. 33 "refers to languages in which the text of the treaty has been 'authenticated' rather than 'drawn up' or 'adopted'. This is to take account of article 9 [attuale art. 10, nda]... in which the Commission recognized "authentication of the text" as a distinct procedural step in the conclusion of a treaty"; Cfr. Final Draft, Commentary to Art 29, in *Yearbook of the International Law Commission*, New York, United Nations, vol. II, 1966, 224, § 2. Il testo integrale dello Yearbook citato è disponibile anche on-line, ad esempio nel sito ufficiale delle Nazioni Unite, all'indirizzo: www.un.org.

⁴¹ Gli Stati sono totalmente liberi nella loro scelta. Possono così optare per l'autenticazione del trattato in una sola od in più lingue, le quali possono essere quelle di tutti gli Stati parte, ovvero quelle di alcuni di essi, o ancora altre lingue, potendo al limite darsi il caso che il trattato sia autenticato in una lingua che non è quella di nessuna delle parti al trattato. Sul tema v. per tutti M. K. YASSEEN, *L'interprétation des traités d'après la Convention de Vienne sur le droit des traités*, in *Recueil des Cours*, 1976, 97.

ne del trattato in una lingua diversa da una di quelle in cui il trattato stesso è stato autenticato⁴².

È ben vero che in caso di autenticazione di un trattato in più lingue sussiste una presunzione, dettata dallo stesso art. 33, al primo comma, secondo cui il testo dello stesso fa fede in ognuna di queste lingue. Le parti, tuttavia, come precisa lo stesso comma 1, possono decidere di comune accordo, in seno al trattato o anche al di fuori di esso, che in caso di divergenza il testo in una certa lingua prevalga. La presunzione di cui sopra è pertanto una mera presunzione *iuris tantum*, in quanto sebbene si presume che tutti i testi autentici di un trattato facciano egualmente fede, uno di essi può avere un diverso *status* giuridico, superiore a quello degli altri sul piano interpretativo, in virtù di un accordo in tal senso fra gli Stati⁴³.

La libertà degli Stati (che discende dalla loro sovranità) è pertanto molto ampia e può portare ad optare per una lingua che sia quella di una o più parti al trattato, ovvero di nessuna di esse. Le stesse ragioni alla base della scelta possono essere le più diverse, talora anche di segno opposto. Possono essere di carattere egemonico, in un senso o in un altro (ovvero in quanto si riconosce l'egemonia di uno Stato parte, e si predilige la sua lingua⁴⁴, oppure, al contrario, si sceglie la lingua di uno Stato terzo proprio per evidenziare il non voler riconoscere l'egemonia di alcuno Stato parte⁴⁵) ovvero di carattere pratico (quali la diffusione della sua conoscenza fra gli Stati parte⁴⁶, o la chiarezza del suo linguaggio giuridico), potendo anche essere prescelta la lingua eventualmente utilizzata dalle parti durante i negoziati e nella quale è stata redatta la prima bozza del trattato⁴⁷.

⁴² Così che una mera traduzione può essere elevata al rango di testo autentico da una norma del trattato o da un accordo *ad hoc* fra gli Stati parte.

⁴³ Accordo ritenuto auspicabile, onde risolvere “many problems involving terminology differences”; cfr. V. DE OLIVEIRA MAZZUOLI, *The Law of Treaties*, Editora Forense, Rio de Janeiro 2016, 267. L'esempio riportato dall'autore tuttavia non convince appieno, in quanto rischia di ingenerare una certa confusione fra lingua di lavoro e lingua ufficiale.

⁴⁴ Come, ad esempio, nel caso della lingua dello Stato mandatario indicata come prevalente negli accordi fra questo e lo Stato sottoposto a mandato.

⁴⁵ Cfr. Final Draft, Commentary *cit.*, 224, § 3.

⁴⁶ Così suole accadere nell'ambito dei trattati in materia di trasporto aereo, ove prevale la scelta della lingua inglese, che è la lingua franca dell'aviazione; cfr. A. AUST, *Modern Treaty Law and Practice*, CUP, Cambridge, 2013, 223.

⁴⁷ In particolare ciò era solito accadere nei trattati istitutivi di organizzazioni internazionali fra i paesi facenti parte dell'ex “blocco sovietico”, quali ad esempio il Patto di Varsavia. Sul tema v., *inter alios*, M. TABORY, *Multilingualism in International Law and Institutions*, Sijthoff & Noordhoff, Alphen aan den Rijn, 1980, 30. Quale ulteriore esempio può essere menzionato il Protocollo de L'Aja del 1955 alla Convenzione di Varsavia del 1955, nelle cui post-clausole si trova scritto: “*DONE at The Hague... in three authentic texts in the English, French and Spanish languages. In the case of any inconsistency, the text in the French language, in which language the Convention was drawn up, shall prevail*”.

Proprio tale ampiezza della libertà di scelta da parte degli Stati (frutto appunto della loro sovranità) suggerisce un'interpretazione estensiva dell'art. 33, comma 1, nel senso che appare possibile che le parti ad un trattato non si limitino ad indicare *a priori* il testo del trattato stesso in una sola lingua come prevalente sempre e comunque sulle altre versioni linguistiche. Al contrario, potrebbero prediligere altre soluzioni, quale ad esempio quella secondo cui il testo in una certa lingua prevale nei rapporti fra alcuni degli Stati parte ed il testo in un'altra lingua nei rapporti fra altri.

Non solo, ma sia dal primo che dal secondo comma dell'art. 33 risulta che la scelta degli Stati in ordine alla versione linguistica prevalente non debba avvenire necessariamente in seno al trattato, potendo al contrario essi così "convenire" (ai sensi del tenore testuale del primo comma) ovvero "accordarsi in tal senso" (secondo la lettera del secondo comma) anche al di fuori del trattato stesso.

Alla luce di ciò non appare peregrino ipotizzare che -potendo intervenire tali accordi sulla lingua prevalente sia nel trattato che al di fuori di esso- essi possano essere anche posteriori allo stesso, potendo altresì essere taciti e risultare per *facta concludentia*⁴⁸.

A tale conclusione parrebbe potersi giungere leggendo l'art. 33 nel suo contesto, ovvero assieme alle altre norme che detta la Convenzione di Vienna in materia di interpretazione dei trattati. Nello specifico, la regola generale di cui all'art. 31 prevede che, nell'attività ermeneutica, si debba tener conto non solo di ogni accordo ulteriore intervenuto fra le parti in materia di interpretazione del trattato, ma anche del comportamento tenuto dagli Stati nell'applicazione del trattato (e pertanto posteriormente all'adozione del trattato stesso) da cui scaturisca un accordo fra gli Stati parte sull'interpretazione dello stesso.

Tali principi generali di interpretazione sembrano poter essere applicati anche alla fattispecie della selezione della lingua facente fede, trattandosi pur sempre di una questione ermeneutica, seppur specifica.

L'ipotesi in cui gli Stati, avvalendosi di tali loro facoltà, decidano che una sola lingua costituisca il testo facente fede del trattato è evidentemente quella

⁴⁸ Così, ad esempio, l'accordo di Dayton, il cui testo è stato autenticato oltre che nelle lingue croata e bosniaca anche in lingua inglese, è stato utilizzato nella prassi applicativa in quest'ultima versione linguistica, considerata maggiormente rispondente alle intenzioni delle parti. Trattandosi peraltro dell'idioma in cui si sono svolti interamente i negoziati, ciò ha portato certa dottrina a concludere che tale lingua, in cui si svolgono appunto i negoziati, possa in certi casi assumere un peso maggiore delle altre (cfr. A. AUST, *op. cit.*, 226). Sul tema del valore della prassi applicativa dei trattati nella Convenzione di Vienna v. F. CAPOTORTI, *Sul valore della prassi applicativa dei trattati secondo la Convenzione di Vienna*, in AA.VV., *Le droit international à l'heure de sa codification - Études en l'honneur de Roberto Ago*, Giuffrè, Milano, 1987, 197 ss.

che pone minori problemi di interpretazione. Volendo riportare la questione ai trattati istitutivi di quella che oggi è diventata l'Unione europea, questo è il caso del Trattato CECA che, in virtù del suo art. 100, faceva fede solo nel suo testo francese, essendo le versioni tedesca, neerlandese ed italiana delle mere traduzioni, seppur ufficiali⁴⁹.

In questa fattispecie, infatti, l'unica vera questione problematica derivante dal multilinguismo *lato sensu* dell'atto normativo internazionale è legata alla trasposizione negli ordinamenti interni della norma giuridica stessa.

I soggetti destinati ad applicare la norma giuridica, infatti, lo fanno nella loro lingua che, molto probabilmente, nella gran maggioranza dei casi differirà da quella facente fede (per quanto possa essere diffusa tale ultima lingua).

In tal caso, pertanto, l'unica accortezza sta nell'evitare che vi siano distorsioni da parte degli Stati la cui lingua non sia quella del testo unico facente fede.

In questa prima ipotesi il problema del multilinguismo in senso proprio non esiste e la questione interpretativa è quella propria di tutti gli atti giuridici.

Manca la specificità ed il problema ermeneutico è corrente.

In questa fattispecie, insomma, i criteri indicati dalla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati sono indubbiamente utili e possono essere applicati per risolvere in modo fruttuoso l'eventuale questione ermeneutica che si dovesse porre.

2.2. Trattati internazionali multilingue in cui il testo facente fede comprende due o più lingue

Rispetto all'ipotesi appena presa in considerazione (ovvero quella in cui il testo facente fede sia in un'unica lingua), questo secondo caso presenta indubbiamente un maggior grado di difficoltà⁵⁰.

La fattispecie in esame (ovvero quella dei trattati internazionali multilingue) comincia infatti a presentare questioni ermeneutiche che non sono più solo quelle di un testo normativo redatto in una sola lingua, di un testo unico, in quanto il problema della coerenza di significato fra testi diversi assume una

⁴⁹ Sul problema dell'interpretazione del Trattato CECA in relazione al multilinguismo v. A. DICKSCHAT, *Problèmes d'interprétation des traités européens résultant de leur plurilinguisme*, in *Revue belge de droit international*, 1968, 46 ss.

⁵⁰ Come è stato scritto: "Treaties concluded in the same language do not generate so many problems, as long as such a version (to the exclusion of others) is to be used by the parties in the event of any doubts or uncertainties relating to the treaty text. A greater problem arises when a treaty is authenticated in two or more languages"; cfr. V. DE OLIVEIRA MAZZUOLI, *op. cit.*, 266.

posizione di centralità⁵¹. Nel procedere all'interpretazione nessun soggetto può basarsi esclusivamente sul testo nella sua lingua (o comunque in quella a lui più congegnale), pur se facente fede, in quanto il testo dell'atto normativo internazionale è stato approvato anche in altre versioni linguistiche, facenti egualmente fede. In tal caso, infatti, l'atto è costituito da un unico esemplare il quale presenta un testo unico multilingue⁵².

È proprio questa peculiarità di strumento unico plurilingue, approvato esplicitamente in detta forma, che rende impossibile qualificare una lingua come lingua originale in senso stretto. La "lingua originale" è costituita dalla somma delle lingue facenti fede, le quali compongono il testo dell'atto normativo, in quanto il consenso si è formato su questo testo unico multilingue.

La questione interpretativa diventa ancor più delicata e per cercare di risolverla non si può trascurare un principio fondamentale, ovvero che il testo pattizio redatto in più lingue facenti fede è stato espressamente accettato, in tutte queste lingue, al momento della sua sottoscrizione.

A fronte di questo ineludibile presupposto, gli Stati non possono certo invocare il non aver preso in considerazione le divergenze espressive eventualmente sussistenti nelle varie versioni linguistiche facenti fede del testo normativo.

Tali divergenze espressive, pertanto, più che essere il frutto di un errore in senso proprio (come spesso sostenuto) appaiono qualificabili come conseguenza di un'omissione, nel senso di omessa verifica da parte di chi ha firmato l'atto.

È evidente che alla base di versioni linguistiche discordanti vi è un atto, per così dire, "fatto male". Ciononostante, esso è stato sottoscritto, mentre vi sarebbe stata la possibilità di firmarlo solo dopo che l'errore fosse stato corretto.

Proprio ciò, assieme alla consapevolezza dell'esistenza di un'omissione, costituisce un ulteriore elemento che spinge (*rectius* dovrebbe spingere) gli Stati a sedersi e negoziare per superare l'*impasse* derivante dall'esistenza di un testo facente fede che comprende più lingue, in cui sussistono divergenze fra le varie versioni linguistiche, essendo anche possibile ricorrere all'art. 79 della Convenzione di Vienna relativo alla "Correzione degli errori nei testi o nelle

⁵¹ Un esempio particolarmente significativo è rappresentato dai trattati istitutivi di quella che è oggi l'Unione europea, nei quali vi è stato un impressionante crescendo del multilinguismo. Mentre infatti il primo di tali trattati, il Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone dell'acciaio (o Trattato C.E.C.A.) fu autenticato in una sola lingua, il francese (v. *supra*, paragrafo 2.1.), i successivi trattati CEE ed Euratom, pur essendo stati sottoscritti dai medesimi Stati furono autenticati in quattro lingue (oltre al francese, l'italiano, il tedesco ed il neerlandese) per giungere al TUE ed al TFUE, attualmente in vigore, che ad oggi fanno fede in ben ventiquattro lingue.

⁵² Su tale unicità del testo multilingue la dottrina è piuttosto uniforme.

copie certificate conformi dei trattati”. Procedura che, tuttavia, richiede pur sempre l’esistenza di una volontà comune degli Stati.

Il problema tuttavia continua a sussistere qualora, nonostante tutto ciò, gli Stati non riescano ad ovviare al problema mediante la rinegoziazione.

Peraltro, in caso di mancata risoluzione della divergenza interpretativa, il rischio è che essa si riverberi anche sul piano degli effetti di una eventuale applicazione difforme della norma che si sia verificata nell’ordinamento interno, rendendo necessaria l’eliminazione anche di tale applicazione e non solo il chiarire l’interpretazione.

Per i trattati internazionali ciò non è immediato, come invece accade per certi atti di secondo grado (ed *in primis* per determinati atti di diritto derivato UE⁵³). La questione, tuttavia, seppure con minore gravità, si pone anche quando la difformità venga fatta rilevare nei fatti col solo atto di esecuzione. Anche in tal caso bisogna eliminare gli effetti dell’applicazione difforme che si verifica nell’ordinamento interno.

In questa ipotesi, peraltro, sussiste una doppia responsabilità dello Stato. Al mancato controllo al momento della firma si aggiunge infatti la perpetuazione dell’errore con la ratifica e l’esecuzione del trattato ed alla responsabilità verso gli altri contraenti si affianca quella dell’aver creato situazioni giuridiche che debbono essere rimosse.

Il problema è acuito dal fatto che i criteri indicati dalla Convenzione di Vienna del 1969, pur potendo servire da guida, non paiono fornire una risposta sempre soddisfacente⁵⁴.

Tale trattato, invero, non solo attribuisce chiaramente il ruolo centrale per risolvere la questione alla (eventuale) volontà comune degli Stati, ma indica altresì alcuni criteri ermeneutici che possono essere utilizzati onde supplire all’assenza di tale volontà comune i quali, talora, possono anche dare risultati soddisfacenti: così è per il criterio della presunzione di concordanza dei significati fra le varie versioni linguistiche discordanti⁵⁵.

⁵³ V. *supra* quanto scritto nell’introduzione ed *infra* nella conclusione.

⁵⁴ D’altra parte, i criteri enucleati dalla giurisprudenza (e dalla dottrina) prima dell’adozione della Convenzione di Vienna appaiono ancor meno soddisfacenti. Una buona sintesi dei criteri applicati dalla giurisprudenza pre-Vienna si trova in J. HARDY, *The Interpretation of plurilingual Treaties by International Courts and Tribunals*, in *The British Yearbook of International Law*, 1961, 72 ss.

⁵⁵ Sul tema v. lo specifico contributo di C. B. KUNER, *The interpretation of multilingual Treaties: Comparison of Texts versus the Presumption of similar Meaning*, in *International and comparative Law Quarterly*, 1991, 953 ss.

In certi casi, tuttavia, neppure questi criteri permettono di chiarire quale sia la portata esatta della disposizione del trattato controversa in ragione del multilinguismo⁵⁶.

In queste fattispecie, pertanto, cerca di soccorrere l'art. 33 della stessa Convenzione di Vienna, il quale, tuttavia, in ultima istanza impone di conciliare al meglio le versioni linguistiche divergenti "*tenuto conto dell'oggetto e del scopo del trattato*", come risulta dalla lettera del quarto comma di tale articolo⁵⁷. E' proprio questo che desta le maggiori perplessità in ordine alla possibilità che i criteri dettati dalla Convenzione stessa possano essere sufficienti a risolvere tutte le questioni interpretative che sorgono in caso di atti normativi internazionali multilingue in cui il testo facente fede comprende due o più lingue e tali versioni linguistiche presentano divergenze espressive.

Dall'analisi della giurisprudenza, d'altronde, emerge chiaramente la portata delle difficoltà che si trovano ad affrontare i giudici che cerchino di risolvere una questione ermeneutica legata al multilinguismo ricorrendo all'oggetto ed allo scopo dell'atto normativo.

Significativa in tal senso è l'esperienza della Corte di giustizia dell'Unione europea la quale, invero, in alcuni casi⁵⁸ (ma solo in alcuni) ha ritenuto di poter superare le discordanze sussistenti fra le varie versioni linguistiche di un atto di diritto UE facendone prevalere certe e non altre alla luce dell'oggetto e dello scopo dell'atto di cui la norma la cui interpretazione è controversa fa parte. La CGUE, tuttavia, non ha mai chiarito come identifica tali oggetto e scopo. Nelle sue decisioni mancano sia un ragionamento dettagliato attraverso il quale si arriva a dedurre quali essi siano, sia uno sforzo teso a dimostrare che tali oggetto e scopo possono essere dedotti dai testi in tutte le lingue, ovvero, in alternativa, per quale ragione essi possono eventualmente essere dedotti da solo alcuni di essi⁵⁹.

L'oggetto e lo scopo in tale caso possono insomma essere di non agevole identificazione, tanto che si rischia che siano influenzati da elementi soggettivi

⁵⁶ La presunzione di concordanza dei significati è infatti una mera presunzione *iuris tantum* che non può certo soccorrere quando sussiste una evidente discrepanza fra i testi nelle diverse lingue; così., *inter alios*, A. REMIRO BROTONS, *op. cit.*, 316.

⁵⁷ Una critica a tale scelta effettuata nell'art. 33, comma 4 della Convenzione di Vienna è mossa da L. B. RODRIGUES, *A interpretação dos tratados internacionais*, Associação Acadêmica da Faculdade de Direito, Lisboa, 2002, 138, il quale considera sorprendente che la Convenzione faccia esclusivo riferimento all'oggetto ed allo scopo, senza menzionare altri elementi ermeneutici conosciuti e sottolinea come la soluzione che possa discendere dall'applicazione di tale criterio rischi di non essere conforme al principio dell'indivisibilità dei trattati.

⁵⁸ V. L. PASQUALI, *op. cit.*, 125 ss.

⁵⁹ In tal senso v. anche T. SCHILLING, *Beyond Multilingualism: On Different Approaches to the Handling of Diverging Language Versions of a Community Law*, in *European Law Journal*, 2010, 60.

vi, in quanto l'esatta identificazione di tali elementi può anche differire a seconda del soggetto che sia chiamato a compiere detta attività⁶⁰.

Così, prendendo come esempio un qualsiasi trattato in materia di diritti dell'uomo, il suo oggetto è evidentemente la tutela degli individui, della dignità delle persone fisiche, mentre il suo scopo è quello di assicurare una garanzia adeguata di tale dignità.

Questo è tuttavia uno scopo generico, essendo poi necessario distinguere, ad esempio, fra diritti civili e politici da una parte e diritti sociali dall'altra. Si specificano, insomma, oggetti esclusivi. Ciò è però suscettibile di interpretazioni più sottili, le quali investono lo stesso modo di intendere la realizzazione dell'oggetto e dello scopo.

Così, al momento della stipulazione del trattato, uno Stato può accettare l'idea di una realizzazione dei diritti civili e politici, volendo tuttavia al contempo cautelarsi sotto il profilo della sicurezza.

È per questo che anche questi trattati sogliono presentare clausole eccezionali, *échappatoires*, in virtù delle quali risulta possibile sospendere le stesse clausole dei trattati sui diritti dell'uomo.

Così, uno Stato potrebbe astrattamente decidere che ritiene utile prevedere la possibilità di limitare certi spostamenti della popolazione al fine di evitare le epidemie, limitando conseguentemente il diritto dell'individuo di muoversi liberamente, onde tutelare al meglio un altro diritto, che in tal caso sarebbe il diritto alla salute.

Il contemperamento fra i valori è insomma molto delicato e solo chi lo ha effettuato è in grado di spiegare qual'era la sua intenzione e come intendeva tale contemperamento⁶¹.

L'oggetto e lo scopo del trattato rischiano pertanto di essere influenzati da elementi soggettivi, in quanto ogni soggetto che ha partecipato alla stipulazione del trattato può sostenere a pieno titolo di averlo stipulato in quanto lo riteneva equilibrato in un certo modo e non in un altro.

⁶⁰ Sul tema vedasi ad esempio l'interessante studio di Buffard e Zemanek, i quali dopo aver esaminato un certo numero di importanti convenzioni, concludono, *"with regret"* che l'oggetto e lo scopo di un trattato sono, al tirar le somme, una specie di enigma, nella misura in cui la loro identificazione dipende dalla scelta di quali clausole del trattato siano considerate essenziali e su questo aspetto i punti di vista dei vari Stati sono necessariamente impregnati di soggettività, per cui, secondo gli autori, nelle relazioni puramente interstatali tale incertezza sull'identificazione di oggetto e scopo origina più problemi di quanti ne risolve e rischia di diventare oggetto di controversia; cfr. I. BUFFARD, K. ZEMANEK, *The "Object and Purpose" of a Treaty: An Enigma?*, in *Austrian Review of International & European Law*, 1998, 311 ss., in partic. 342 e 343.

⁶¹ Sull'oggetto e lo scopo del trattato come obiettivo delle parti nel redigere i termini del trattato si rinvia ai classici contributi di L. ERLICH, *L'interprétation des traités*, in *Recueil des Cours*, 1928, 94; V. DEGAN, *L'interprétation des accords en droit international*, Martinus Nijhoff, Leiden, 1963, 134; M. K. YASSEEN, *op. cit.*, 57.

Il modo di intendere individualmente può così indebolire il criterio del ricorso all'oggetto ed allo scopo del trattato, nella misura in cui l'oggetto e lo scopo presentano appunto un margine di soggettività.

La tenuta del riferimento al parametro dell'oggetto e dello scopo del trattato può essere pertanto indebolita con riferimento a queste precisazioni soggettive⁶².

Nel caso di atti normativi internazionali multilingue ciò significa che eliminando una versione linguistica facente fede attraverso l'utilizzazione di una certa interpretazione scaturente dai parametri dell'oggetto e dello scopo del trattato ci si può scontrare con l'effettiva volontà dello Stato contraente dissenziente, con ciò che esso considera essere stata una condizione essenziale della sua adesione e del suo consenso, legata alla diversa interpretazione dell'ampiezza e della pregnanza che all'oggetto ed allo scopo viene attribuita nelle diverse sedi.

A tale Stato dev'essere fornita una motivazione più "forte", maggiormente persuasiva.

L'insufficienza del ricorso all'oggetto ed allo scopo del trattato come criterio di interpretazione degli atti normativi internazionali multilingue appare ancor più palese se si considera un altro profilo. L'oggetto e lo scopo rispettano il dogma della volontà che, però, nel caso delle diverse versioni linguistiche confliggenti è impossibile da rispettare, perché sono state dette cose diverse, egualmente valide.

Tenendo presente la procedura di stipulazione dei trattati si vede come i problemi posti dal multilinguismo sorgano da manifestazioni contraddittorie della volontà dello stesso Stato.

La caratteristica peculiare del problema interpretativo legato al multilinguismo è che, nel caso di trattati internazionali autenticati in più lingue, esso è frutto di un contrasto di volontà in quanto si sono accettati espressamente i testi in tutte le lingue autentiche ma, quando essi sono divergenti, diventa impossibile identificare la volontà effettiva degli Stati che hanno, per errore, per omissione, per colpa, espresso volontà contrastanti. Gli Stati parte avrebbero dovuto accertare preliminarmente che le varie versioni facenti fede

⁶² Come ha avuto occasione di precisare la Commissione di diritto internazionale, può ragionevolmente ipotizzarsi che, almeno di prassi, le parti considerino le norme di un trattato come un insieme integrale ed anche qualora la distinzione fra disposizioni che formano parte dell'oggetto e dello scopo di un trattato e disposizioni che non ne fanno parte fosse considerata possibile, la Commissione non vede come tale distinzione possa essere tracciata se non soggettivamente; cfr. REPORT OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION TO THE GENERAL ASSEMBLY - Document A/1858 : *Report of the International Law Commission covering the work of its third session*, 16 May-27 July 1951, in *Yearbook of the International Law Commission*, United Nations, New York, vol. II, 1951, 128, § 24. Il testo integrale dello Yearbook citato è disponibile all'indirizzo: www.un.org.

esprimessero un'identica volontà, perché hanno firmato accettandole tutte. Se poi emerge un contrasto fra le versioni linguistiche, poiché appunto gli Stati le hanno accettate tutte, non è più utile, a fini ermeneutici, far riferimento alla ricerca della volontà effettiva degli Stati perché essi hanno, effettivamente, espresso volontà contrastanti al momento della parafatura, che attesta la conformità di tutti i testi sottoscritti a quanto negoziato, come dimostra la procedura di formazione dei trattati. Ma poiché i testi dicono cose diverse, il riferimento alla volontà non è idoneo ad identificare un solo testo, in quanto la volontà è riferita a tutti i testi e per decidere quale prevale non è possibile ricorrere alla volontà effettiva.

È pertanto indispensabile andare oltre il dogma della volontà. E' per questo che i criteri dettati dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati non sono sufficienti a risolvere le questioni di interpretazione dei trattati internazionali multilingue, in quanto tali criteri sono pensati per cercare la volontà oggettiva, ma nel multilinguismo tale volontà non esiste, in quanto alla base vi è un contrasto.

Nella seconda parte del presente contributo si cercherà di individuare se sussistono criteri suppletivi di interpretazione che permettano di andare oltre il dogma della volontà effettiva degli Stati, fornendo allo Stato contraente dissenziente una motivazione maggiormente persuasiva rispetto a quella data dal ricorso all'oggetto ed allo scopo del trattato.

3. Soluzioni specifiche per l'interpretazione dei trattati internazionali multilingue

Dall'analisi sviluppata *supra* risulta che, a fronte di un problema ermeneutico specifico derivante dal multilinguismo di certi atti normativi internazionali, i criteri di interpretazione comunemente utilizzati nel diritto internazionale -ed *in primis* quelli di cui alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969- non sono propriamente adatti, essendo criteri nati per risolvere problemi di ermeneutica generali e non quelli propri del multilinguismo che, come detto, presenta determinate specificità.

Stando così le cose a quali ausili si può ricorrere nel diritto internazionale?

Per poter rispondere compiutamente a questo quesito occorre premettere una considerazione di carattere generale.

L'ordinamento giuridico internazionale, in particolare con riferimento al diritto internazionale definito "tradizionale"⁶³, è stato per lungo tempo un ordinamento elementare, con poche strutture, embrionale anche sotto il profilo dei principi, dei valori. Regolava gli elementi essenziali delle relazioni fra

⁶³ Sul tema v. *inter alios* A. CASSESE, *Diritto internazionale*, Il Mulino, Bologna, 2017, 35.

gli Stati. Non era un ordinamento ricco di norme, valori, principi, ma piuttosto si trovava in *status nascendi*. Non si era insomma ancora sviluppato⁶⁴.

Poiché esisteva solamente l'essenza della regolazione, sarebbe stato illusorio cercare i valori, i principi in seno allo stesso ordinamento internazionale. Sarebbe inoltre risultato molto difficoltoso *-rectius* sostanzialmente impossibile il passaggio dalle norme ai principi che informano l'intero ordinamento, richiedendo ciò la sussistenza di un ordinamento che ha l'ambizione di disciplinare tutti gli aspetti strutturali di un ordinamento complesso.

Ciò è vero a tal punto che, in passato, in assenza di norme consuetudinarie o pattizie, i tribunali internazionali non esitavano a dirimere le controversie sottoposte loro applicando certi principi generali comuni agli ordinamenti interni degli Stati⁶⁵. Tale *modus operandi* non solo non fu contestato dagli Stati⁶⁶, ma venne addirittura codificato nel terzo comma dell'art. 38 dello Statuto della Corte permanente di giustizia internazionale del 1921, ai sensi del quale la stessa CPGI, per decidere le controversie che le fossero state sottoposte poteva ricorrere anche ai "*principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili*". Questa norma è stata peraltro trasfusa, come noto, nell'art. 38, comma 1, lett. c) dello Statuto della Corte internazionale di giustizia del 1945.

Tale disposizione ha come presupposto la considerazione, corretta, secondo cui i problemi di interpretazione sono di estrema essenzialità, ragion per cui è opportuno ricorrere ai principi comuni agli ordinamenti interni delle "*nazioni civili*" (*rectius* degli Stati, per utilizzare una terminologia più appropriata alla realtà dell'odierna comunità internazionale), in quanto essi erano gli unici in grado di fornire la trama per una chiara coerenza e completezza dell'ordinamento giuridico⁶⁷.

Nell'epoca attuale, tuttavia, il processo di istituzionalizzazione dell'ordinamento giuridico internazionale si è notevolmente rafforzato e l'ordinamento della società degli Stati si è dotato di principi fondamentali

⁶⁴ Sul tema v. *amplius* A. CASSESE, *L'apertura degli ordinamenti statali all'ordinamento della comunità internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2009, 8 ss.

⁶⁵ Fra cui i principi di necessità, di forza maggiore, della cosa giudicata, del divieto di diniego di giustizia e dell'obbligo di risarcimento danni a carico dello Stato autore di un illecito. Per una menzione dei casi in cui tali principi furono applicati v. *inter alios* A. Cassese, *Diritto internazionale*, cit., 310.

⁶⁶ Anche perché, come rileva la dottrina, i tribunali applicavano principi generali propri degli Stati interessati; *ibid.*

⁶⁷ Così, ad esempio, il Conforti quando indica che le regole applicabili per interpretare i trattati internazionali, oltre al ricorso al metodo obiettivistico indicato dalla Convenzione di Vienna, sono quelle che la teoria generale ha enucleato per l'interpretazione delle norme giuridiche in genere, non manca di precisare che tali regole sono sostanzialmente in vigore in tutti gli ordinamenti giuridici; cfr. B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2002, 106.

suoi propri⁶⁸ ed addirittura di norme gerarchicamente sovraordinate, quelle di diritto cogente. Sono stati insomma definiti valori ed interessi ritenuti preminenti per l'intera comunità internazionale⁶⁹ i quali fungono da “collante” per la comunità internazionale stessa⁷⁰.

È un ordinamento ben più ricco che in passato di punti di riferimento precettivi e ciò dev'essere preso in considerazione anche in tema di interpretazione delle norme.

Nel diritto internazionale classico si aveva un ordinamento paritario⁷¹, nel senso che le norme pattizie e consuetudinarie erano di pari grado.

In quello attuale sono invece presenti anche obbligazioni *erga omnes*, norme di diritto cogente, principi fondamentali⁷².

Esiste una gerarchia delle norme, delle regole, dei principi che prima non esisteva, tanto che in dottrina si sta consolidando l'idea che si stia andando verso un vero e proprio ordinamento giuridico internazionale “verticale”⁷³.

In astratto questi principi, dal momento che esistono, paiono doversi considerare anche con riferimento al multilinguismo, verificando in che misura essi possano attagliarsi ai problemi specifici posti dal multilinguismo stesso all'ermeneutica delle norme dell'ordinamento giuridico internazionale.

⁶⁸ Sulla differenza fra principi generali di diritto comuni agli ordinamenti interni degli Stati e principi generali del diritto internazionale v., *inter alios*, A. CASSESE, *Diritto*, cit., 310.

⁶⁹ V. M. IOVANE, *La tutela dei valori fondamentali nel diritto internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2000, 41 ss. Secondo un autore: “*the international value system might be a vague concept and is difficult to define, but the concept of peremptory norms may be seen as encompassing its minimum threshold*”; J. VIDMAR, *Norm Conflicts and Hierarchy in International Law: Towards a Vertical International Legal System?*, in E. DE WET, J. VIDMAR (eds.), *Hierarchy in International Law*, OUP, Oxford, 2012, 38.

⁷⁰ Cfr. E. DE WET, *The International Constitutional Order*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2006, 76.

⁷¹ Il diritto internazionale tradizionale era considerato un sistema orizzontale di norme giuridiche. V. *ex plurimis* JM DUPUY, *Droit international public*, Dalloz, Parigi, 2008, 14-16.

⁷² Sul tema v. *inter alios* M. IOVANE, *op. cit.*, in partic. 127 ss.; C. TOMUSCHAT, JM THOUVENIN (eds.), *The Fundamental Rules of the International Legal Order: Jus Cogens and Obligations Erga Omnes*, Martinus Nihoff, Leiden 2006. Sui rapporti fra norme di diritto cogente e obbligazioni *erga omnes* v. fra gli altri: M. BYERS, *Conceptualising the Relationship Between Jus Cogens and Erga Omnes Rules*, in *Nordic Journal of International Law*, 1997, 211 ss.; P. PICONE, *La distinzione tra norme internazionali di jus cogens e norme che producono obblighi erga omnes*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2008, 5 ss.

⁷³ Così. J. VIDMAR, *Norm Conflicts*, cit., 13. Sul tema v. anche: E. DE WET, *International Constitutional Order*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2006, 51 ss.; D. SHELTON, *Normative Hierarchy in International Law*, in *American Journal of International Law*, 2006, 291 ss.; J. KLABBERS, A. PETER, G. ULFSTEIN (eds.), *The Constitutionalization of International Law*, OUP, Oxford, 2009; G. ZICCARDI CAPALDO, *Diritto globale*, Giuffrè, Milano, 2010, 58 ss.

3.1. Trattati internazionali multilingue in cui il testo facente fede sia in un'unica lingua

In tale ipotesi, che come già cennato *supra* è quella relativamente più semplice, il problema sostanzialmente concerne la fattispecie in cui un termine che nel testo nell'unica lingua facente fede dell'atto normativo internazionale sia equivoco, presentando pertanto più possibili interpretazioni e le versioni dell'atto normativo nelle lingue diverse da quella facente fede non corrispondano, nel senso che la prima farebbe pensare ad una certa interpretazione del termine originale, mentre la seconda ne farebbe ipotizzare un'altra, differente. Rispetto al tipo di difficoltà nascente in questa ipotesi, vi è tutta una serie di rimedi che possono essere astrattamente utilizzati. Si ritiene tuttavia che sussista un ordine preciso in cui sia auspicabile che essi vengano presi in considerazione.

Il primo di essi è costituito dai negoziati interpretativi. Essi debbono essere considerati come uno strumento essenziale ed in un certo senso prioritario, in quanto è il più prossimo e coerente con il fondamentale principio della parità dei contraenti, essendo peraltro idoneo ad assicurare la più lunga e convinta vigenza ed applicazione dello strumento normativo. Costituiscono, d'altronde, l'interpretazione autentica del trattato stesso.

Non sorprende pertanto che lo stesso art. 31 della Convenzione di Vienna assegni un ruolo centrale agli accordi interpretativi stipulati fra gli Stati parte, i quali possono addirittura scaturire dalla prassi applicativa del trattato stesso posta in essere in seguito dagli Stati stessi⁷⁴.

Tutto ciò vale però per le norme pattizie di primo grado, in cui la volontà comune degli Stati riveste il ruolo fondamentale⁷⁵. Per sua natura, è tanto più agevole da utilizzare quanto minore è il numero degli Stati contraenti.

Se, e solo se, non è possibile giungere ad un accordo interpretativo (ovvero se il primo dei rimedi proposti non funziona) il problema non può che

⁷⁴ Sul tema v., *inter alios*, A. MARESCA, *Il diritto dei trattati*, Giuffrè, Milano, 1971, 357; F. CAPOTORTI, *Sul valore della prassi applicativa dei trattati secondo la Convenzione di Vienna*, in *Il diritto internazionale al tempo della sua codificazione – Studi in onore di Roberto Ago*, Giuffrè, Milano, 1987, 197; G. STROZZI, *Il diritto dei trattati*, Giappichelli, Torino, 1999, 57; T. SCOVAZZI, *Corso di diritto internazionale*, Giuffrè, Milano 2000, parte II, 61.

⁷⁵ Sul rilievo della volontà comune degli Stati nelle fonti del diritto internazionale non ci si può esimere dal rammentare quanto scritto dal Triepel nella sua risalente ma imprescindibile opera, in cui si dimostra come le norme del diritto internazionale discendono dalla volontà comune degli Stati (*einem Gemeinwillen*) che risulta dalla fusione, a mezzo della *Vereinbarung*, delle loro volontà individuali: "*Schon vorhin hatten wir festgestellt, dass Völkerrecht nur durch Einigung mehrerer Staatswillen zu einem Gemeinwillen entstehen könne... Wie es den Individuen allein durch Vereinbarung möglich ist, einen Gesamtwillen zu erzeugen, so steht auch den Staaten kein anderes Mittel zu Gebote, ihre Sonderwillen zu einem Gemeinwillen zu verschmelzen*"; cfr. H. TRIEPEL, *Völkerrecht und Landsrecht*, Verlag Von C. L. Hirschfeld, Lipsia, 1899, 27 ss., in partic. 63.

porsi in termini di controversia. Nessuna delle versioni linguistiche non autentiche può infatti prevalere sulle altre, aiutando a fare luce sul termine di per sé equivoco nella lingua dell'unico testo facente fede, in quanto ciò è reso impossibile dal principio della pari dignità dei contraenti, il quale non consente altra via d'uscita.

Nella controversia, pertanto, sovengono *in primis* i criteri sull'interpretazione dei trattati dettati dalla Convenzione di Vienna del 1969.

In primo luogo la convenzione, riprendendo peraltro un indirizzo già consolidato nella giurisprudenza⁷⁶, chiarisce come il testo di un trattato non faccia fede nelle lingue diverse da quelle in cui esso è stato autenticato (a meno che così non preveda il trattato stesso o comunque le parti si siano accordate in tal senso), secondo quanto risulta dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del suo art. 33. Ciò significa che, in principio, tali versioni linguistiche non debbono essere prese in considerazione nell'interpretare il trattato stesso⁷⁷, tanto che durante gli stessi lavori preparatori alla Convenzione di Vienna -pur riconoscendo che talora le versioni del trattato in una lingua diversa da una di quelle in cui il testo è stato autenticato possono essere utili, nella misura in

⁷⁶ Nella giurisprudenza internazionale si era già in precedenza affermato il principio secondo cui il testo autentico di un trattato prevale sia nei confronti di un testo ufficiale (ovvero, secondo la definizione della Commissione di diritto internazionale "a text which has been signed by the negotiating States but not accepted as authoritative"; Final Draft, Commentary, cit., 224, § 1), che nei confronti di una traduzione, anche ufficiale (ovvero, sempre secondo la definizione della Commissione di diritto internazionale "a translation prepared by the parties or an individual Government or by an organ of an international organization" Final Draft, Commentary, cit., 224, § 1). Quale esempio del primo caso (ovvero prevalenza del testo autentico di un trattato nei confronti di un testo ufficiale) può essere menzionata, fra le altre, CPGI, Arrêt n° 3, 12 settembre 1924, *Traité de Neuilly, article 179, annexe, paragraphe 4 (interprétation)*, 5: « Vu le paragraphe 4 de l'annexe à la Section IV de la Partie IX du Traité de Neuilly (articles 177 à 179) ainsi conçu dans le texte français qui fait foi en cas de divergence » (il testo di questa decisione della Corte permanente di giustizia internazionale, come quello di tutte le sentenze ed i pareri della Corte menzionati nel presente contributo possono essere agevolmente reperiti online nelle lingue inglese e/o francese, in particolare all'indirizzo: <http://www.icj-cij.org/pcij/>). Quale esempio del secondo caso (ovvero prevalenza del testo autentico di un trattato nei confronti di una traduzione, anche ufficiale) può essere riportato, fra gli altri il Lodo arbitrale, Arbitro E. Borel, 18 aprile 1925, *Affaire de la dette publique ottomane*, 36. Il testo integrale del lodo arbitrale (in francese), è disponibile all'indirizzo: http://legal.un.org/riaa/cases/vol_I/529-614.pdf. Tale indirizzo era ampiamente diffuso nella giurisprudenza e le rare eccezioni sono state sottoposte a rigorosa censura dalla dottrina (così, nel caso della scelta della CIG nel caso Qatar contro Bahrein, in cui l'uso della traduzione in francese anziché del testo originale in arabo è stato criticato da A. AUST, *op. cit.*, 226).

⁷⁷ La dottrina non manca di rilevare come nell'art. 33 della Convenzione di Vienna sia presente una distinzione fra il "testo" (termine utilizzato nel primo comma dell'articolo) del trattato, che è quello nelle lingue in cui esso è stato autenticato e la "versione" (termine utilizzato nel secondo comma) del trattato, con la quale, al contrario, ci si riferisce al documento redatto in una lingua non facente fede, cosicché una mera "versione" del trattato non è valida, sia essa ufficiale o meno; cfr. E. DE LA GUARDIA, *Derecho de los tratados internacionales*, Ábaco, Buenos Aires, 1997, 228 ss.

cui aiutano a far luce sulla questione oggetto di interpretazione⁷⁸- si decise di non regolamentare il ricorso a tali versioni⁷⁹.

Anche nell'ipotesi di trattato autenticato in due o più lingue, tuttavia, nonostante la presunzione di eguale autorità delle versioni linguistiche autentiche di cui all'art. 33 della Convenzione di Vienna, può accadere che l'interprete sia chiamato ad attribuire un peso maggiore al testo in una determinata lingua. Questa è la fattispecie in cui, come già cennato *supra*, in applicazione della seconda parte del comma 1 dell'art. 33, gli Stati parte al trattato abbiano deciso in seno al trattato, o comunque convenuto, che in caso di divergenza debba prevalere una certa versione linguistica.

Prescindendo in questa sede dalle ragioni alla base di tale decisione, le quali possono essere varie⁸⁰, il punto fondamentale è che in tale ipotesi al significato che emerge dal testo nella lingua selezionata deve essere attribuito il valore di vero e proprio significato della norma.

Una questione che si è posta è se il fatto di aver considerato prevalente il testo in una lingua rispetto a quelli autenticati nelle altre lingue imponga all'interprete di esaminare *tout court* tale testo, ovvero di procedere in questo senso solo qualora emergano delle discordanze dal confronto con le altre versioni linguistiche autentiche.

A mio parere, nell'assenza di chiare indicazioni in un senso o nell'altro nei lavori preparatori alla Convenzione di Vienna⁸¹, tale seconda ipotesi è da preferire⁸², senza però trascurare di riservare una posizione privilegiata alla volontà degli Stati, i quali, alla luce dei principi della disciplina dell'interpretazione dei trattati contenuta nei pertinenti articoli della Convenzione di Vienna sono pur sempre liberi di scegliere se si debba ricorrere immediatamente alla versione linguistica prevalente ovvero sia preferibile farlo solo dopo aver riscontrato eventuali divergenze con i testi nelle altre lingue autentiche.

⁷⁸ Riprendendo peraltro quanto riconosciuto in dottrina; v. ad es. H. DÖLLE, *Zur Problematik mehrsprachiger Gesetzes- und Vertragstexte*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 1961, 24, essendovi chi li ha considerati uno strumento ausiliario assimilabile ai lavori preparatori; cfr. R. BERNHARDT, *Die Auslegung völkerrechtlicher Verträge*, Carl Heymanns Verlag, Colonia, 1963, 29.

⁷⁹ Final Draft, Commentary, cit., 226, § 9.

⁸⁰ V. *supra*.

⁸¹ La Commissione di diritto internazionale, dopo aver effettuato un puntuale esame della giurisprudenza internazionale, giunse alla conclusione che tutto dipendeva dall'intenzione delle parti; Final Draft, Commentary, cit., 224, § 4.

⁸² Questo punto di vista è condiviso da certa dottrina, la quale ha opportunamente rilevato come tale ipotesi sia maggiormente conforme allo spirito dell'art. 33. Cfr. O. DÖRR, *Article 33*, in O. DÖRR, K. SCHMALENBACH, *Vienna Convention on the Law of Treaties – A Commentary*, Springer, Berlino/Heidelberg, 2012, 596.

Fermo restando ciò, mi sentirei in questa sede di aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto da certa dottrina⁸³, una qualche indicazione sembra essere contenuta nello stesso testo dell'art. 33, primo comma. Le parole "*in caso di divergenza*" parrebbero infatti indicare che prima di ricorrere alla versione linguistica scelta come prevalente è necessario procedere ad una comparazione con il testo del trattato nelle altre lingue in cui è stato autenticato.

Appare tuttavia utile domandarsi se, oltre a questi criteri, possano essere trovati nel diritto internazionale altri rimedi e la risposta sembrerebbe essere positiva.

Nello specifico, si potrebbe suggerire un'interpretazione attraverso il ricorso ai principi *ratione materiae*, intendendo con ciò l'applicazione dei principi generali del diritto internazionale riferibili alla materia dell'atto normativo internazionale in questione⁸⁴.

Così, ad esempio, il principio della tutela dei valori fondamentali, dei diritti umani, può svolgere un ruolo di primo piano, nel senso che può spingere ad adottare, fra le varie interpretazioni possibili, la soluzione che meglio rispetti tali diritti fondamentali.

Si tratta di un rimedio differente rispetto a quello costituito dal ricorso all'oggetto ed allo scopo dell'atto normativo internazionale.

Non è semplicemente ciò, bensì il principio per cui tali valori -essendo fondamentali- debbono essere realizzati nella misura più efficace possibile.

In caso di incertezza, tale principio depone per l'interpretazione più ampia, onde permettere il conformarsi a valori ed interessi riconosciuti come irrinunciabili per l'intera comunità internazionale.

Ciò limita il rischio di soggettivizzazione insito nel criterio della conformità all'oggetto ed allo scopo del trattato, in quanto il trattato è stato stipulato con l'obiettivo di adeguarsi ad un valore fondamentale per l'intera società internazionale. Volendo proporre una similitudine, si può affermare che tale *modus operandi* richiama in una certa misura ciò che accade nel diritto interno col riferimento ai valori costituzionali⁸⁵.

⁸³ La quale sembra ritenere che l'art. 33 non contenga una risposta alla questione; cfr. O. DÖRR, *op. cit.*, 596.

⁸⁴ Quelli definiti anche come i "principi generali specifici di un settore del diritto internazionale", intendendo con ciò i parametri giuridici che ispirano l'intera disciplina di un determinato settore normativo, che rappresentano una delle due categorie di principi generali attualmente sussistenti nella comunità internazionale, essendo l'altra costituita dai principi generali del diritto internazionale, intesi come "*i parametri fondamentali di comportamento che dovrebbero governare le relazioni tra i membri della comunità internazionale*"; cfr. A. CASSESE, *Diritto internazionale*, cit., 310.

⁸⁵ Peraltro, secondo certa dottrina, il fatto che la comunità internazionale accetti l'esistenza di valori ed interessi preminenti significherebbe che la stessa comunità internazionale è capace di agire come forza costituente, in grado di sviluppare un ordinamento giuridico gerarchico; cfr. J. VIDMAR,

Questi valori sono oggi presenti nella società internazionale. Perché, dunque, non utilizzarli nell'attività interpretativa?

Essi tuttavia valgono *ratione materiae* e, per la loro stessa natura, non possono essere utilizzati in generale.

L'esistenza di questi valori è insomma di ausilio nella risoluzione dei problemi interpretativi.

3.2. Trattati internazionali multilingue in cui il testo facente fede comprende due o più lingue

Astrattamente questa fattispecie può presentare un vantaggio rispetto a quella concernente sempre gli atti normativi internazionali multilingue in cui il testo facente fede comprende due o più lingue ma che, al contrario di quelli in esame in queste righe, sono direttamente applicabili nel diritto interno (come è il caso, ad esempio, dei regolamenti di diritto UE).

Eccepire prima che l'atto normativo internazionale multilingue produca i suoi effetti diretti nei confronti degli individui e non successivamente, infatti, permette di risolvere il problema ermeneutico in un momento precedente a quello in cui esso incide sulle situazioni giuridiche soggettive proprie delle persone fisiche e giuridiche.

Questa ipotesi presenta tuttavia due punti fermi, i quali non possono essere elusi nel cercare una soluzione.

Il primo di questi profili concerne la pari dignità dei testi nelle diverse lingue. Tali testi fanno egualmente fede ed hanno pari dignità giuridica.

Per quanto concerne i trattati internazionali, la Convenzione di Vienna del 1969 dispone chiaramente in tal senso, contenendo una doppia presunzione. In primo luogo, si presume che tutte le lingue in cui è redatto un trattato facciano fede⁸⁶ (come suole accadere, ad esempio, nel caso di trattati stipulati scambiandosi note in idiomi differenti). Gli Stati parte sono tuttavia liberi di decidere di autenticarlo solo in certe lingue. Anche in questa ipotesi sussiste però una presunzione: ai sensi dell'art. 33 della Convenzione di Vienna il trat-

op. cit., 40. Sulla Carta delle Nazioni unite come Costituzione della comunità internazionale peraltro si esprimeva già E. JIMENEZ DE ARECHAGA, *Derecho constitucional de las Naciones unidas*, Escuela de funcionarios internacionales, Madrid, 1958, in partic. 621 ss.

⁸⁶ "Today the majority of more formal treaties contain an express provision determining the status of the different language versions. If there is no such provision, it seems to be generally accepted that each of the versions in which the text of the treaty was "drawn up" is to be considered authentic and therefore authoritative for purposes of interpretation. In other words, the general rule is the equality of the languages and the equal authenticity of the texts in the absence of any provision to the contrary"; Final Draft, Commentary, cit., 224, § 2.

tato fa fede in tutte le lingue in cui è stato autenticato⁸⁷ ma, ancora una volta, gli Stati possono disporre diversamente.

Tale pari dignità dei testi di un trattato nelle diverse lingue discende d'altronde dal principio di eguaglianza formale sovrana degli Stati nel diritto internazionale. Principio generale che, nell'occasione, si coniuga nell'eguaglianza formale delle loro lingue.

Il secondo profilo, egualmente ineludibile, è che i testi nelle varie lingue sono stati tutti accettati espressamente e sottoscritti come tali.

In caso di divergenze linguistiche fra i vari testi ciò impone una maggiore propensione, una superiore disponibilità a rinegoziare poiché la difficoltà, il problema interpretativo, trova origine in ultima istanza in un comportamento colposo (nel senso almeno di *culpa in vigilando*), quando non addirittura doloso⁸⁸, in quanto chi ha sottoscritto il testo della norma giuridica internazionale non ha effettuato un controllo sufficiente (oppure ha volutamente approvato testi divergenti).

L'obiettivo discordanza è pertanto stata in una certa misura accettata e la colpa di ciò ricade su tutti i firmatari, i quali hanno ritenuto che i testi fossero armonici, convergenti.

Sulla scorta di queste premesse, è forse possibile proporre alcuni criteri che possano coadiuvare nella risoluzione della questione ermeneutica.

Una prima fattispecie è quella in cui vi è un numero piuttosto elevato di lingue facenti fede ed una sola versione linguistica differisce da tutte le altre le quali, al contrario, sono fra loro convergenti. In questo caso l'interpretazione può discendere dai testi analoghi, che evidentemente rispecchiano la reale volontà del legislatore, perlomeno nella misura in cui l'unico testo divergente sia frutto di un errore di traduzione. L'analisi della giurisprudenza che ho effettuato in altra occasione⁸⁹ conferma ciò in buona misura, anche se, invero, non mancano eccezioni.

Particolarmente interessante sul tema è la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, anche perché, come già cennato *supra*, nell'introduzione, gli atti normativi dell'Unione fanno fede in un numero particolarmente elevato di lingue. Orbene, tale organo giudiziale, in numerosi casi sottoposti alla sua attenzione, ha statuito che quando un solo testo si differenzia dagli altri - i quali, al contrario, sono fra loro analoghi-

⁸⁷ Anche se, nella prassi, tale principio sovente non venga applicato dai tribunali internazionali, neppure dalla stessa Corte internazionale di giustizia, la quale, nell'interpretare un trattato autenticato in più lingue, tende a limitarsi ad esaminare i testi nelle lingue ufficiali della Corte stessa (ovvero inglese e francese), senza analizzare le altre versioni linguistiche pur autentiche.

⁸⁸ In dottrina vi è chi parla, a tal proposito, di "*ruses of politicians*". Cfr. T. SCHILLING, *op. cit.*, 47.

⁸⁹ Cfr. L. PASQUALI, *op. cit.*

l'interpretazione corretta della norma deve fondarsi sui testi convergenti, sino a giungere ad una specie di "eliminazione" della versione linguistica discordante⁹⁰, tanto da originare quello che ho definito un quasi-automatismo di origine giurisprudenziale.

La Corte ha peraltro applicato tale principio a tutto il diritto dell'Unione europea, nel senso che, pur concernendo le sue sentenze in prevalenza gli atti di diritto derivato (*et pour cause*), essa non ha esitato ad estenderlo anche agli stessi trattati istitutivi dell'Unione.

Una presa di posizione piuttosto netta in tal senso si trova nella sentenza relativa al caso *Ferriere Nord*⁹¹, in cui non viene presa in considerazione la versione italiana di una norma del Trattato CEE⁹² in quanto essa imponeva che le intese fossero vietate qualora avessero per oggetto e per effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, mentre i testi nelle altre lingue presentavano la congiunzione "o" al posto di "e".

All'eccezione avanzata dalla ricorrente, la quale appunto sosteneva che l'analisi delle altre versioni linguistiche dovesse essere presa in considerazione solo qualora il significato della disposizione nella singola lingua *de qua* fosse equivoco o poco chiaro⁹³, la Corte replicò esplicitamente che il principio secondo cui le disposizioni di diritto UE debbono essere interpretate e applicate in modo uniforme alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali dell'Unione si applica anche quando, come nel caso sottoposto alla sua attenzione, pur essendo la versione in uno specifico idioma considerata isolatamente chiara ed inequivoca, essa è divergente rispetto alle altre versioni linguistiche⁹⁴.

Dalla suddetta analisi giurisprudenziale emerge tuttavia che, sebbene tale indirizzo sia diffuso, esso subisce rilevanti eccezioni nella stessa giurisprudenza della CGUE. Invero, in alcune occasioni (le quali peraltro non concernono specificamente l'interpretazione dei trattati istitutivi, quanto piuttosto il diritto derivato) la Corte non solo non ha ritenuto prevalenti le versioni linguisti-

⁹⁰ V., *inter alios*, CGUE: 1 dicembre 1965, causa 16/65, *Schwarze*; 5 dicembre 1967, causa 19/67, *La Sociale Verzekeringsbank c. Van der Vecht*; 27 marzo 1990, causa C-372/88, *Milk Marketing Board of England and Wales c. Cricket St Thomas Estate*; 12 luglio 1979, causa 9/79, *Marianne Koschniske in Wörsdorfer c. Raad van Arbeid*; 7 settembre 1981, causa 136/80, *Hudig en Pieters BV c. Ministro per l'agricoltura e la pesca*; 27 febbraio 1986, causa 238/84, *Hans Röser*; 17 ottobre 1996, causa C-64/95, *Konservenfabrik Lubella Friedrich Bäker GmbH & Co. KG c. Hauptzollamt Cottbus*.

⁹¹ CGCE 17 luglio 1997, causa C-219/95P, *Ferriere Nord SpA c. Commissione delle Comunità europee*.

⁹² Si tratta dell'art. 85 (oggi 101 TFUE) sulle intese vietate.

⁹³ CGCE 17 luglio 1997, causa C-219/95P, *Ferriere Nord cit.* § 13.

⁹⁴ *Ibid.* § 15.

che analoghe rispetto a quella discrepante ma, al contrario, ha ritenuto che quest'ultima si imponesse⁹⁵.

Vi è inoltre un ulteriore aspetto problematico: che accade quando il numero di lingue è molto elevato (come appunto nel caso dell'UE) e non una sola, ma due o tre sono discordanti (e magari fra loro convergenti)? Anche in questo caso si deve procedere all'esclusione delle versioni linguistiche divergenti oppure il principio vale rigorosamente unicamente quando il testo che differisce è uno solo?

Orbene, sul punto la giurisprudenza appare incerta e contraddittoria. Se è vero che in un certo numero di casi non si è esitato ad eliminare più di una versione linguistica⁹⁶, peraltro con motivazioni sovente poco soddisfacenti⁹⁷, giungendo addirittura ad applicare un criterio puramente quantitativo, di maggioranza⁹⁸, è altrettanto vero che in una sentenza, richiamando il principio di parità fra gli Stati membri dell'Unione europea, i giudici di Lussemburgo hanno, al contrario, esplicitato la loro preoccupazione relativa al fatto che il trascurare due versioni linguistiche contrasterebbe con l'indirizzo giurisprudenziale della stessa CGUE nel quale si afferma il principio secondo cui

⁹⁵ Cfr., *inter alios*, CGCE 15 dicembre 1977, causa 76/77, *Auditeur du travail c. Bernard Dufour e a.* e CGCE 3 marzo 1977, causa 80/76, *North Kerry Milk Products Ltd. c. Ministero per l'agricoltura e la pesca*. I due casi, peraltro, presentano differenti sfumature. Se in entrambi, infatti, è la versione linguistica "isolata" a prevalere, mentre nella prima questione ciò è dovuto ad una maggiore chiarezza di tale testo rispetto agli altri (§§ 9 e 10), nella seconda la CGUE -peraltro in risposta a quanto sostenuto dalla Commissione che, in linea con quanto più volte deciso dalla Corte, domandava l'eliminazione della versione linguistica discordante- pare addirittura smentire il suo stesso indirizzo prevalente, sostenendo l'inopportunità in certi casi di eliminare le divergenze linguistiche attraverso l'interpretazione potendo ciò essere contrario "all'interesse alla certezza del diritto, in quanto è possibile che una o più versioni di una certa norma vadano interpretate in modo non corrispondente al senso normale e naturale delle parole". In tali casi pertanto sarebbe auspicabile cercare di raggiungere una soluzione "senza dare la preferenza all'una o all'altra versione." (§ 11).

⁹⁶ V. CGUE: 27 febbraio 1997, causa C-177/95, *Ebony Maritime SA e Loten Navigation Co. Ltd. c. Prefetto della Provincia di Brindisi e altri*; 29 maggio 1997, causa C-389/95, *Siegfried Klattner c. Grecia*; 17 dicembre 1998, causa C-236/97, *Skatteministeriet c. Aktieselskabet Forsikringsselskabet Codan*; 20 novembre 2001, causa C-268/99, *Aldona Malgorzata Jany e a. c. Staatssecretaris van Justitie*; 29 aprile 2004, causa C-371/02, *Björnekulla Fruktingindustrier AB c. Procordia Food AB*; 29 gennaio 2009, causa C-311/06, *Cavallera*, cit., nonché TUE 26 settembre 2000, causa T-80/97, *Starway SA c. Consiglio dell'Unione europea*.

⁹⁷ Così il Tribunale, nella sentenza relativa al caso *Starway*, prima rileva che le versioni linguistiche divergenti sono due e poi giustifica la loro esclusione con le seguenti parole: "Dalla giurisprudenza della Corte risulta che la necessità che i regolamenti comunitari siano interpretati in modo uniforme esclude la possibilità di prendere in considerazione un solo testo" (TUE 26 settembre 2000, causa T-80/97, *Starway*, cit., §§ 80 e 81). La stessa Corte non sembra certo fornire una motivazione soddisfacente quando scrive che "risulta da una giurisprudenza costante che una versione linguistica di un testo plurilingue di diritto comunitario non può da sola prevalere nei confronti di tutte le altre versioni... La stessa conclusione si impone allorché, come nel caso di specie, due versioni linguistiche differiscono da tutte le altre" (CGCE 20 novembre 2001, causa C-268/99, *Malgorzata Jany*, cit., § 47).

⁹⁸ CGCE 29 aprile 2004, causa C-371/02, *Björnekulla*, cit., § 18.

a tutte le versioni linguistiche deve essere attribuito lo stesso valore, non rilevando neppure la diffusione della singola lingua⁹⁹.

Infine, in altre occasioni essi hanno scelto di applicare le versioni linguistiche minoritarie, escludendo quelle numericamente maggioritarie¹⁰⁰.

Tale criterio, pur potendo essere di un certo aiuto anche nell'interpretazione dei trattati, non soddisfa appieno alla luce dei due suddetti canoni ineludibili, in particolare quando il testo oggetto di esclusione presenta, se letta a sé, un significato chiaro e inequivoco¹⁰¹.

In secondo luogo, ed al di là dei casi specifici, più in generale si può riscontrare una certa utilità, purtuttavia generica, dei lavori preparatori e delle circostanze che hanno portato alla stesura della norma controversa. Si tratta però di criteri hanno una valenza di carattere generale, non presentando una rilevanza specifica per i problemi ermeneutici legati al multilinguismo dell'atto normativo.

Inoltre, nell'ambito di un negoziato, non sempre ha luogo una verifica puntuale ed approfondita di ciascuna singola norma in ogni versione linguistica, pur facente fede, specie quando si tratta di testi lunghi e di un numero elevato di Stati partecipanti e di lingue autentiche, talora anche a causa del c.d. "package deal".

Tale conclusione vale *a fortiori* quando le discordanze linguistiche nascondono una divergenza di fondo¹⁰², un'incapacità di trovare un compromesso soddisfacente che permetta di contemperare interessi contrapposti.

In tali casi, pertanto, il ricorso ai lavori preparatori rischia di essere poco utile.

Detto ciò, la questione da porsi è, ancora una volta, se esistano, nel diritto internazionale, ausili specifici per risolvere il problema ermeneutico frutto del

⁹⁹ CGCE 2 aprile 1998, causa C-296/95, *The Queen c. Commissioners of Customs and Excise*, ex parte: *EMU Tabac SARL, The Man in black Ltd, John Cunningham* § 36.

¹⁰⁰ Così CGUE: 15 dicembre 1977, causa 76/77, *Dufour, cit.*; 9 gennaio 2003, causa C-257/00, *Nani Givane e a. c. Secretary of State for the Home Department*; 20 novembre 2003, causa C-152/01, *Kyocera Electronics Europe GmbH c. Hauptzollamt Krefeld*; 26 aprile 2012, causa C-510/10, *DR e TV2 Danmark A/S c. NCB - Nordisk Copyright Bureau*. È peraltro degno di nota come normalmente in questi casi la versione linguistica minoritaria sia stata considerata prevalente in quanto maggiormente rispondente all'oggetto ed allo scopo dell'atto di diritto derivato.

¹⁰¹ Effettivamente, i due criteri summenzionati (ovvero la pari dignità dei testi nelle diverse lingue ed il fatto che i testi nelle varie lingue sono stati tutti accettati espressamente e sottoscritti come tali) impongono che l'interpretazione delle norme del trattato sia effettuata alla luce di tutte le versioni linguistiche in cui esso è stato autenticato. Trattandosi di un testo unico, tutte le versioni linguistiche hanno necessariamente il medesimo peso sul piano interpretativo.

¹⁰² Come nel caso esemplare della ben nota differenza fra i testi in italiano ed in amarico del Trattato di Ucciali, che regolava i rapporti fra l'Italia e l'Etiopia. Sul tema v. per tutti: T. SCOVAZZI, *Assab, Massaua, Ucciali, Adua - Gli strumenti giuridici del primo colonialismo italiano*, Giappichelli, Torino, 1998, 101 ss.

multilinguismo dell'atto normativo internazionale nel caso in cui, appunto, il testo facente fede comprende due o più lingue.

Orbene, la risposta parrebbe poter essere positiva.

Nello specifico per le norme di primo grado possono sovvenire ancora una volta i principi dell'ordinamento giuridico, sempre *ratione materiae* i quali - ove ciò corrisponda ad un *idem sentire* dei contraenti interessati - non esigono neppure una rinegoziazione ai fini di chiarire per tale via la questione interpretativa. Ciò in quanto può pur sempre sovvenire un comportamento uniforme nuovo il quale porti fino alla formazione di una consuetudine modificativa del tenore della norma giuridica controversa.

In tal senso, a titolo di esempio (invero non strettamente legato ad una questione ermeneutica concernente nello specifico il multilinguismo, quanto più in generale un comportamento degli Stati che nell'interpretare una norma porti alla formazione di una norma non scritta la quale giunga a modificare la portata stessa della norma giuridica controversa), può essere menzionata l'interpretazione del terzo comma dell'art. 27 della Carta delle Nazioni Unite, concernente il valore da dare all'astensione di un membro permanente nell'ambito di una votazione in seno al Consiglio di sicurezza.

Pur essendovi pochi dubbi che l'interpretazione del testo scritto di tale norma sia nel senso che la suddetta astensione dovrebbe impedire l'adozione della delibera da parte del CdS, il comportamento tenuto successivamente dagli Stati ha originato una norma consuetudinaria la quale, derogando al testo scritto dell'articolo in esame, considera possibile l'adozione di un atto del CdS pur in presenza dell'astensione di un membro permanente¹⁰³.

I criteri dettati dalla Convenzione di Vienna del 1969 rischiano infatti di essere insufficienti. Essi sono infatti tutti fissati sulla vicenda ermeneutica generica. Si cerca di attribuire valore alla parità, ma la parità non è sufficiente in caso di versioni linguistiche divergenti.

Come già cennato *supra*, proprio a causa di ciò, allo Stato dissenziente dev'essere fornita una motivazione più "forte", maggiormente persuasiva. Essa può individuarsi proprio nel contrasto con un principio, con un valore fondamentale oramai accettato dalla comunità internazionale.

Peraltro, mentre l'oggetto e lo scopo del trattato cristallizzano la questione al momento storico dell'adozione del trattato, il riferimento ai principi, ai valori fondamentali della comunità internazionale tiene conto anche dell'evoluzione che il diritto internazionale ha avuto *medio tempore*, ovvero nel periodo che intercorre fra la stipulazione del trattato e quello in cui si deve procedere all'interpretazione della norma giuridica controversa.

¹⁰³ Sul tema v. *inter alios* B. CONFORTI, C. FOCARELLI *Le Nazioni Unite*, CEDAM, Padova, 2010, 80 e 81.

Esemplari in tal senso sono alcune decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Così, per reprimere quelli che considerava atti di terrorismo, il Regno Unito non esitava a trattare coloro che considerava membri dell'*Irish Republican Army* (o IRA) che venivano catturati con metodi assai duri¹⁰⁴, ritenuti da molti contrari ai diritti umani.

Tali metodi furono sottoposti a severe critiche in seno allo stesso Regno Unito, tanto che venne nominata una commissione d'inchiesta e ad un primo rapporto ne seguì un secondo, nel quale, a maggioranza (con una minoranza che pertanto giudicava le cose in maniera opposta) si concluse che il ricorso a tali metodi, di cui pur si raccomandava la moderazione nell'uso, non doveva essere condannato "sul piano etico"¹⁰⁵.

L'idea di fondo era che i terroristi appartenenti all'IRA non erano degni di tutela in quanto gli atti che compivano erano orribili (quali uccisioni di bambini etc.).

Orbene, la Corte nel condannare il Regno Unito, statuendo peraltro quasi all'unanimità (sedici voti contro uno) che l'impiego di tali metodi costituiva una pratica di trattamenti inumani e degradanti in quanto tale incompatibile con l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, affermò che era un valore oramai accettato nella comunità internazionale quello per cui nessuno, a prescindere dalla gravità degli atti che abbia compiuto, può essere legittimamente sottoposto a trattamenti inumani o degradanti.

Magari al momento della firma della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non era esattamente questo il comune sentire, ma negli anni successivi la comunità internazionale ha sviluppato un principio in tal senso. Il livello di tutela è salito nella comunità internazionale, grazie a vari atti successivi.

Nel caso in cui, per risolvere il problema ermeneutico, si ricorra a questi principi, a questi valori fondamentali, anziché all'oggetto ed allo scopo del trattato, la soluzione si trova non più dentro il trattato stesso, bensì sopra di esso. Ciò in quanto talora -ovvero nello specifico quando c'è un profilo di soggettività nell'individuazione dell'oggetto e dello scopo che non è condiviso dalla controparte- la soluzione dentro il trattato non è più sufficiente, dovendosi pertanto cercarla fuori dallo (*rectius* sopra allo) stesso.

¹⁰⁴ In particolare, alcuni di questi sospetti terroristi venivano interrogati "in profondità", applicando, combinandole, cinque particolari tecniche: 1) in piedi contro il muro; 2) incappucciamento; 3) rumore; 4) privazione del sonno; 5) privazione di cibo e bevande; v. ECtHR, 18.1.1978, ricorso n. 5310/71, *Irlanda c. Regno Unito*, § 96. Il testo di questa decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, come quelli di tutte le sentenze della Corte menzionati nel presente contributo, è disponibile (in inglese e francese) all'indirizzo: <http://www.echr.coe.int>.

¹⁰⁵ *Ibid.*, §§ 99 e 100.

L'oggetto e lo scopo hanno peraltro una ben precisa collocazione temporale, ovvero sono così come erano stati concepiti al momento della stipulazione del trattato stesso.

Come dimostra la giurisprudenza evolutiva dei tribunali internazionali (ed in particolare della Corte europea dei diritti dell'uomo) il riferimento ai valori, ai principi fondamentali come criteri interpretativi è a quelli vigenti al momento dell'interpretazione stessa e non della stipulazione del trattato ed è un metodo che si sovrappone a quello costituito dal ricorso all'interpretazione secondo l'oggetto e lo scopo del trattato. Quest'ultimo, come indicato dalla Convenzione di Vienna, può essere un elemento ausiliario ed integrativo che si oppone alla soggettività del modo di intendere consentita dal trattato o semplicemente formulata dal giudice con riferimento alle considerazioni valide al momento della stipulazione.

L'ordinamento è un complesso, che si muove tutto insieme nel tempo e che va considerato tutto insieme e non può, né deve, essere cristallizzato nel tempo.

Per evitare che anche questa interpretazione evolutiva, *up-to-date*, possa essere tacciata di soggettività, si impone all'interprete (giudiziale o meno) la dimostrazione dell'intervenuta formazione di principi o consolidamento di valori che impongono l'orientamento verso una soluzione a preferenza di un'altra, sostenute rispettivamente dalle parti in controversia.

C'è un dato oggettivo, che è il consolidamento o meno di un valore, l'esistenza o meno di un principio.

L'interprete è così chiamato ad allontanare lo sguardo dal particolare onde poterlo fissare sull'insieme e nell'insieme può trovare la risposta.

La risposta, infatti, esiste solo nella misura in cui si può dimostrare l'esistenza di un principio o di un valore di riferimento.

Il riferimento all'oggetto ed allo scopo del trattato poteva magari essere sufficiente come elemento di interpretazione al momento della stipulazione del trattato stesso, ma non successivamente. Si ritiene che oramai sia giunto il momento, anche nell'ordinamento internazionale, di tener conto dell'inerzia dell'ordinamento stesso, cosa che peraltro negli ordinamenti interni è già stata accettata ed applicata da tempo.

La soluzione proposta permette di superare l'ostacolo costituito dall'ineludibile canone della pari dignità dei testi nelle varie versioni linguistiche che, come detto, è il frutto del principio di eguaglianza formale sovrana degli Stati nel diritto internazionale, attraverso il ricorso alla comunità internazionale. È questo che permette il superamento della sovranità statale nell'ambito del più ampio fenomeno che caratterizza il diritto internazionale attuale, col passaggio da un diritto internazionale di coesistenza ad un diritto internazionale di cooperazione.

La gerarchia di norme, regole, principi che, come meglio illustrato *supra*, esiste nell'ordinamento giuridico internazionale attuale ben può esser presa utilmente in considerazione anche a fini ermeneutici.

Alla domanda relativa alla possibilità che questa gerarchia influisca sull'interpretazione delle norme la risposta pare essere positiva, in quanto essa può fornire parametri di riferimento superiori alla norma stessa.

Ciò permette di andare oltre alle considerazioni soggettive sulle intenzioni dei negoziatori, trattandosi di un punto di riferimento che non ha una valenza meramente soggettiva, rimessa alla volontà.

E' un valore, un precetto, un comando sovraordinato, il quale impone una soluzione su un'altra in quanto ha una valenza gerarchica.

Evidentemente, in caso di versioni linguistiche discordanti c'è uno scontro di volontà che impedisce di determinare se debba prevalere la versione dell'una o dell'altra parte.

La Convenzione di Vienna propone criteri che, in misura maggiore o minore, presentano tutti un elemento di soggettività.

Al fine tuttavia di non alterare il valore della pari volontà è necessario rifarsi a valori, precetti, che in quanto sovraordinati si impongono alla stessa volontà dei contraenti e possono condurre a far prevalere la versione maggiormente conforme ad essi senza ledere il principio della pari dignità dei contraenti stessi, della loro eguaglianza ed attenuare il peso della c.d. "volontà effettiva".

Ciò è reso possibile dall'evoluzione dell'ordinamento internazionale nel superamento del punto di incontro tra sovranità e comunità. La questione si inserisce in questa prospettiva di mediazione quotidiana fra i due suddetti principi, ovvero sovranità e comunità.

Volendo dimostrare come la soluzione proposta (ovvero il ricorso ai principi ed ai valori fondamentali dell'ordinamento internazionale applicabili *ratione materiae* alla fattispecie controversa quale criterio ermeneutico supplementivo, onde risolvere il contrasto fra le divergenti versioni linguistiche autentiche di un trattato autenticato in due o più lingue) possa essere di aiuto nel risolvere un caso concreto, possono essere presi in considerazione alcuni esempi specifici. Una norma che, essendo stata autenticata in inglese ed in francese, presenta delle divergenze terminologiche fra i testi nelle due lingue è l'art. 5, paragrafo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In particolare, il testo inglese della norma: "*everyone arrested... shall be entitled to trial within a reasonable time*" non corrisponde esattamente a quello francese: "*Toute personne arrêtée... a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable*" e la differenza non è certo di poco conto. Dal testo francese, infatti, risulta chiaramente che l'obbligo di rilasciare l'accusato in un tempo ragionevole continua sino al momento in cui egli è stato "*jugée*", ovvero sino al giorno del giudizio che

conclude la procedura. Al contrario il testo inglese è maggiormente ambiguo per quanto concerne la necessità di calcolare o meno la durata della carcerazione preventiva subito dopo l'inizio del processo al fine di determinare il periodo di privazione di libertà di una persona arrestata.

La questione, peraltro, è stata affrontata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Wemhoff*¹⁰⁶, che l'ha risolta ritenendo prevalente il testo francese, in quanto inequivoco, mentre quello inglese è ambiguo¹⁰⁷. A sostegno di tale conclusione, peraltro, la Corte afferma anche che il testo francese è maggiormente conforme all'oggetto ed allo scopo della Convenzione¹⁰⁸.

Anche applicando la soluzione proposta col presente contributo si sarebbe giunti a ritenere prevalente il testo francese, ma questo in quanto la ragionevole durata della detenzione realizza una tutela più ampia del detenuto, che è il principio che la norma vuol realizzare.

Il ricorso ai meri oggetto e scopo del trattato non soddisfa appieno, perché se è vero che si deve realizzare la tutela dell'individuo, essi non sono sufficienti a determinare esattamente sino a che punto tale tutela dev'essere realizzata, è il principio sovraordinato che deve intervenire per determinare ciò. L'oggetto e lo scopo indicano che l'individuo deve essere tutelato, ma non l'esatta ampiezza di tale tutela. Invero, la Commissione sembrava ritenerla meno ampia¹⁰⁹. E' il principio che vieta l'interferenza arbitraria dello Stato sul diritto alla libertà dell'individuo che impone la maggiore ampiezza di tale tutela.

Questo stesso fondamentale principio dell'ordinamento internazionale può (*rectius* dovrebbe) essere applicato anche in un altro caso di non piena corrispondenza fra le versioni linguistiche autentiche di una norma di un trattato internazionale. L'ambito è sempre quello dell'art. 5, paragrafo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ma questa volta entra in gioco la prima parte della norma, quella che riguarda il termine temporale entro cui una persona arrestata debba essere portata innanzi ad un giudice. Orbene, mentre nel testo francese viene utilizzato il termine "*aussitôt*", in quello inglese è presente la parola "*promptly*". La Corte europea dei diritti dell'uomo, investita della questione nel caso *Brogan*¹¹⁰, afferma che, mentre "*aussitôt*" significa letteralmente immediatamente, "*promptly*" può anche essere inteso

¹⁰⁶ ECtHR, 27.6.1968, ricorso n. 2122/64, *Wemhoff c. Germania*. Il testo integrale di questa decisione è disponibile (in inglese e francese) all'indirizzo: <http://www.echr.coe.int>.

¹⁰⁷ *Ibid.*, 19, § 7.

¹⁰⁸ *Ibid.*, § 8.

¹⁰⁹ *Ibid.*, 18, § 6.

¹¹⁰ ECtHR, 29.11.1988, ricorsi nn. 11209/84, 11234/84, 11266/84, 11386/85 *Brogan e a. c. Regno Unito*. Il testo integrale di questa decisione è disponibile (in inglese e francese) all'indirizzo: <http://www.echr.coe.int>.

come avente un significato più ampio. Pertanto, applicando la presunzione di concordanza dei significati fra i testi autentici in lingue diverse, risolve la questione nel senso che il termine francese, chiaro, aiuta ad interpretare quello inglese, dotato di un maggior grado di ambiguità¹¹¹. Questa soluzione testuale resta insoddisfacente, meramente lessicale. Per sciogliere un nodo di questo tipo non risulta soddisfacente interpretare “*promptly*” utilizzando “*aussitôt*”. Perché si dovrebbe preferire “subito” a “quanto prima”? In realtà “subito” deve tener conto della realtà. In questo caso, invero, “*aussitôt*” deve prevalere su “*promptly*” in quanto realizza meglio il principio della tutela dei diritti umani del prigioniero, perché qui ciò è possibile. Non si può rimproverare di incertezza il testo inglese, l'elemento lessicale francese “*aussitôt*” prevale in quanto è l'elemento che più rispetta il valore da tutelare, che è quello della rapidità del giudizio come diritto umano del detenuto.

Il livello di tutela è evidentemente salito nella comunità internazionale nel tempo, grazie all'imporsi di un principio in tal senso come dimostra quanto segue. Negli anni '80 del secolo scorso la giurisprudenza costante della Commissione riteneva che un periodo di quattro giorni in caso d'infrazione penale di diritto comune e di cinque per le ipotesi eccezionali potesse ritenersi compatibile con la condizione di celerità fissata all'art. 5, paragrafo 3¹¹². Al contrario, in due sentenze piuttosto recenti la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Francia per la violazione dell'art. 5 par. 3 CEDU, in quanto in un caso alcuni cittadini somali accusati di pirateria, giunti in Francia e presi in custodia dalla polizia nel pomeriggio del 16 aprile 2008 sono stati tradotti dinanzi ad un giudice la mattina del 18 aprile¹¹³, mentre nell'altro il periodo intercorso fra il momento in cui gli arrestati sono stati consegnati alla polizia su territorio francese e quello in cui sono stati portati innanzi ad un giudice va dal pomeriggio del 23 settembre al pomeriggio del 25 settembre¹¹⁴.

Un altro caso, completamente diverso, in cui il ricorso ai valori sovraordinati può aiutare a risolvere una questione ermeneutica relativa alla non piena corrispondenza fra le versioni linguistiche in cui è stato autentificato un trattato concerne l'art. XXXII del Trattato americano di soluzione pacifica o patto di Bogotà. Il testo francese di tale norma, infatti, parrebbe poter essere inter-

¹¹¹ *Ibid.*, § 59.

¹¹² *Ibid.*, § 57.

¹¹³ ECtHR, 4.12.2014, ricorsi nn. 17110/10, 17301/10, *Ali Samatar e a. c. Francia*. Il testo integrale di questa decisione è disponibile (in inglese e francese) all'indirizzo: <http://www.echr.coe.int>.

¹¹⁴ ECtHR, 4.12.2014, ricorsi nn. 46695/10, 54588/10, *Hassan e a. c. Francia*. Il testo integrale di questa decisione è disponibile (in inglese e francese) all'indirizzo: <http://www.echr.coe.int>.

pretato nel senso che sussiste un collegamento col precedente art. XXXI¹¹⁵, collegamento invece escluso dal testo spagnolo, inglese e portoghese della norma medesima¹¹⁶. La Corte internazionale di giustizia, invero, ha ritenuto che l'interpretazione proposta sulla base del testo francese non potesse essere accolta, fondando la sua tesi su elementi testuali e ricorrendo ai lavori preparatori¹¹⁷. Alla stessa soluzione si sarebbe potuti giungere ricordando come l'interpretazione che discende dai testi nelle lingue spagnola, inglese e portoghese, ampliando sostanzialmente il novero dei casi in cui è possibile ricorrere alla Corte internazionale di giustizia, è comunque maggiormente conforme al principio dell'ordinamento internazionale che impone l'obbligo di risoluzione pacifica delle controversie.

Infine, un ultimo esempio in cui la soluzione proposta nel presente scritto potrebbe essere utilizzata per risolvere una divergenza fra i vari idiomi che compongono il testo autentico di un trattato multilingue riguarda il Trattato di Waitangi¹¹⁸, sottoscritto nel 1840 fra i rappresentanti della Corona britannica ed i capi delle popolazioni maori residenti in Nuova Zelanda¹¹⁹, in due lingue ufficiali, inglese e maori. Tale atto parrebbe aver avuto una specie di riviviscenza giuridica nell'ambito del diritto costituzionale neozelandese, con la creazione, nel 1975, di un tribunale competente a decidere sulle questioni concernenti l'applicazione del Trattato di Waitangi¹²⁰. Secondo il testo del trattato, i maori avrebbero ceduto alla Gran Bretagna la "sovereignty" o "kawanatanga" sul territorio neozelandese, conservandone tuttavia la "rangatiratanga" o, in inglese, "possession" o "chieftanship". Secondo la dottrina il termine maori potrebbe avere un significato più ampio rispetto a quello inglese¹²¹. Orbene, volendo astrattamente provare ad applicare alla fattispecie la soluzione proposta nel presente contributo, dovremmo concludere nel senso che prevale il testo nella lingua che meglio garantisce il principio della protezione delle minoranze. Il che riveste un certo interesse, perché permette di ricordare come il criterio ermeneutico specifico suggerito per

¹¹⁵ Questa tesi, nello specifico, fu portata avanti dall'Honduras nel celebre caso che l'oppose all'Honduras innanzi alla Corte internazionale di giustizia; CIG, 20 dicembre 1988, *Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras)*, *Jurisdiction and Admissibility*, § 43.

¹¹⁶ *Ibid.*, § 45.

¹¹⁷ *Ibid.*, §§ 45-47.

¹¹⁸ Sul tema v. T. SCOVAZZI, *Kawanatanga e rangatiratanga: a proposito del Trattato di Waitangi*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1994, 725 ss. e bibliografia ivi menzionata.

¹¹⁹ Il fatto che si tratti di un vero e proprio trattato internazionale non è pacifico. Se in dottrina vi è chi sostiene la natura di trattato internazionale di tale atto (così T. SCOVAZZI, *Kawanatanga e rangatiratanga*, cit., 733), la Corte suprema della Nuova Zelanda, già nel 1877 aveva considerato tale atto una semplice nullità.

¹²⁰ T. SCOVAZZI, *Op. ult. cit.*, 734.

¹²¹ *Ibid.*, 729 ss.

l'interpretazione dei trattati multilingue non consiste nel rifarsi ai soli valori affermati da norme di *jus cogens*, ma anche ai principi dell'ordinamento internazionale applicabili *ratione materiae* (come appunto in questo caso esaminato da ultimo), principi oggi condivisi dalla coscienza sociale internazionale come principi generali di diritto, come valori assoluti.

Il ricorso ai valori sovraordinati è tuttavia escluso quando è possibile *aliunde* identificare esattamente i limiti della volontà di obbligarsi. Se però ciò accade, significa che il problema interpretativo può essere risolto.

È partendo da questa premessa che si può affrontare il tema del rapporto fra il ricorso ai valori e la presunzione di concordanza dei significati fra i testi autentici in lingue diverse (per cui se uno dei due testi è equivoco, mentre l'altro è chiaro e privo di ambiguità, quest'ultimo può soccorrere anche nell'interpretare il primo). Tale criterio non solo è richiamato dallo stesso art. 33 della Convenzione di Vienna, ma è stato altresì effettivamente utilizzato più volte dalla giurisprudenza internazionale¹²². Esso, tuttavia, non si impone sempre e comunque sul ricorso ai valori sovraordinati dell'ordinamento internazionale. Ciò non accade quando la sua funzione si svolge sul piano meramente logico. È ben vero che, quando è possibile identificare la volontà effettiva delle parti, è quest'ultima che deve prevalere. Non è detto però che la versione inequivoca racchiuda la volontà delle parti. Si tratta, infatti, di una mera presunzione *iuris tantum*. Se il riferimento è ad un valore presunto, non identificato altrimenti, il riferimento al criterio suppletivo dei valori consente di ricostruire in maniera più ampia l'intento di realizzare il risultato più efficace. Perché, allora, il riferimento ai valori non dovrebbe essere prevalente, anche rispetto al criterio della presunzione di concordanza dei significati fra i testi autentici in lingue diverse?

Passando all'analisi nel dettaglio della problematica dell'interpretazione dei trattati bilaterali multilingue possono forse essere enucleati ulteriori, specifici, criteri ermeneutici.

In primo luogo, i trattati bilaterali multilingue, per la loro stessa natura impongono in caso di versioni linguistiche discordanti di procedere alla rinegoziazione diretta fra i due Stati parte.

¹²² In tal senso si sono pronunciati numerosi tribunali internazionali. Limitandosi a menzionare un caso per tribunale, è possibile ricordare i seguenti: CGCE 9 agosto 1994, causa C-327/91, *Repubblica francese c. Commissione delle Comunità europee*, §§ 31, 34 e 35, in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea ha usato il summenzionato criterio nell'interpretare i trattati istitutivi; EctHR, 27 giugno 1968, ricorso n. 2122/64, *Wemhoff c. Germania*, 19, § 7, per quanto concerne la Corte europea dei diritti dell'uomo; ITLOS (Seabed Disputes Chamber), 1 febbraio 2011, *Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the Area* (Advisory Opinion), §§ 64-71 per quanto riguarda; il Tribunale internazionale del diritto del mare; CIG, 20 dicembre 1988, *Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras)*, *Jurisdiction and Admissibility*, § 45, sentenza pronunciata dalla stessa Corte internazionale di giustizia.

I criteri indicati dalla Convenzione di Vienna appaiono particolarmente poco utili per risolvere questa fattispecie, con l'eccezione forse della presunzione di concordanza dei significati, nei limiti di cui *supra*.

Se però ciò non è possibile (perché entrambe le versioni linguistiche divergenti sono inequivoche) e gli Stati non riescono a superare la questione ermeneutica coi negoziati, allora forse oltre al criterio utilizzabile per i trattati multilingue in generale menzionato *supra* (ovvero il ricorso ai valori comuni, ai principi della comunità internazionale) ve ne è uno ulteriore che può soccorrere. Si tratta del ricorso ai valori comuni agli ordinamenti dei due Stati contraenti.

4. Considerazioni conclusive

L'analisi effettuata permette di evidenziare come esistano strumenti aggiuntivi rispetto a quelli di ermeneutica generale che possono essere utilizzati per interpretare gli atti normativi internazionali multilingue, onde coadiuvare a risolvere gli specifici problemi ermeneutici da essi posti.

La caratteristica precipua di tali atti -e quindi dei problemi ermeneutici che li concernono- è che essi pongono l'interprete di fronte ad un contrasto di volontà insuperabile.

Tale contrasto, per gli atti direttamente applicabili nel diritto interno analizzati nel presente contributo (ovvero certi atti di diritto derivato UE), sussiste fra i principi, confliggenti, dell'uniformità del diritto dell'Unione, da una parte (o, nelle parole della Corte di giustizia dell'Unione europea, il "*principio di interpretazione uniforme del diritto comunitario*")¹²³ e della pari dignità delle versioni in tutte le lingue ufficiali dell'Unione dall'altra, in quanto espressione di Stati che sono su un piano di perfetta parità formale¹²⁴, almeno sotto il profilo linguistico (mentre non è così in altri settori del diritto dell'Unione europea, basti pensare al sistema di voto in seno al Consiglio come disciplinato dall'art. 238 TFUE). Si tratta di due esigenze ineludibili, le quali debbono essere soddisfatte contestualmente da qualsiasi criterio ermeneutico aggiuntivo si voglia proporre onde evitare di disattendere uno dei principi irrinunciabili della costruzione europea.

Il rilievo specifico del principio di interpretazione uniforme nel diritto dell'Unione -o, nel linguaggio della Corte, la "*necessità*"¹²⁵ di applicazione uniforme del diritto dell'Unione- emerge chiaramente dalla previsione di uno strumento giuridico specifico contenuto in una norma *ad hoc*, l'art. 267

¹²³ Così, *ex plurimis*, CGUE, 19 settembre 2000, causa C-287/98, *Linster*, § 42.

¹²⁴ Sul tema v. da ultimo L.S. ROSSI, *The Principle of Equality Among Member States of the European Union*, in L.S. ROSSI, F. CASOLARI, *The Principle of Equality*, cit., 1 ss.

¹²⁵ V. da ultimo CGUE, 13 ottobre 2016, causa C-294/15, *Mikołajczyk*, § 44.

TFUE. Come noto si tratta del rinvio in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ovvero dell'istituzione di un sistema di controllo accentrato¹²⁶. D'altronde le norme uniformi, per loro stessa natura, esigono di essere interpretate uniformemente¹²⁷.

Il principio di interpretazione uniforme deve pertanto essere assolutamente rispettato, rappresentando l'essenza della stessa costruzione europea, fondata sull'esistenza di norme comuni uniformi. Al contempo, tuttavia, ciò deve avvenire nel modo meno offensivo possibile per il principio della pari dignità delle versioni linguistiche (onde evitare una violazione del principio dell'uguaglianza fra gli Stati membri), ma anche del legittimo affidamento del destinatario della norma il quale, legittimamente, faccia affidamento sulla versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nel suo idioma. Tale principio della certezza del diritto è peraltro considerato “*fondamentale*” dalla CGUE¹²⁸.

Per quanto riguarda i trattati internazionali, in compenso, il contrasto è fra le volontà espresse dallo stesso Stato in modo contraddittorio (il che è *in re ipsa* nel momento in cui vengono approvati espressamente, mediante l'apposizione della firma o della parafatura, testi in lingue divergenti).

In entrambi i casi il metodo di soluzione è lo stesso: “uscire” dall'atto facendo riferimento a strumenti di interpretazione aggiuntivi. Nell'individuare questi ultimi, tuttavia, è necessario distinguere fra norme di primo grado, in cui il canone fondamentale è la parità dei contraenti e norme di secondo grado, ove la peculiarità maggiormente rilevante si ha in caso di applicabilità immediata della norma giuridica internazionale negli ordinamenti interni.

In quest'ultima fattispecie, infatti, sussiste uno specifico strumento onde risalire al testo nella lingua in cui la fonte è stata redatta ed approvata, sia dai rappresentanti degli Stati negozianti, che dalle istituzioni dell'organizzazione internazionale alle quali è stato sottoposto il testo.

¹²⁶ Sul tema *V., ex plurimis*, CGUE: 16 gennaio 1974, causa 166/73, *Rheinmühlen-Düsseldorf*, § 2; 24 maggio 1977, causa 107/76, *Hoffmann-La Roche*, § 5; 13 maggio 1981, causa 66/80, *International Chemical Corporation*, § 11; 27 ottobre 1982, cause riunite 35/82 e 36/82, *Morson e Jbanjan*, § 8; 4 novembre 1997, causa C-337/95, *Christian Dior*, § 25; 22 febbraio 2001, causa C-393/98, *António Gomes Valente*, § 17; 4 giugno 2002, causa C-99/00, *Lyckeskog*, § 14; 15 settembre 2005, causa C-495/03, *Intermodal Transports*, §§ 29 e 38; 12 giugno 2008, causa C-458/06, *Skatteverket*, § 23.

¹²⁷ Sul tema *v., inter alios*, P. BIAVATI, *Diritto processuale dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2009, 413; G. TESAURO, *Diritto dell'Unione europea*, CEDAM, Padova, 2012, 293; R. ADAM, A. TIZZANO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, Giappichelli, Torino, 2014, 343.

¹²⁸ *V. inter alios* CGUE: 26 novembre 1998, causa 370/96, *Covita*, § 27; 8 novembre 2001, causa C-228/99, *Silos*, § 15; 20 maggio 2003, causa C-108/01, *Consorzio del Prosciutto di Parma e Salumificio S. Rita*, § 95; 11 dicembre 2007, causa C-161/06, *Skoma-Lux*, § 38; 12 luglio 2012, causa C-146/11, *AS Pimix*, §§ 33 e 37.

Tale criterio, proposto nella mia già citata monografia¹²⁹, fuoriesce dal contrasto fra i testi nelle diverse versioni linguistiche facenti fede in quanto si risale al momento in cui tutti avevano lavorato su un solo testo, in cui vi è stata una volontà uniforme. Tale ipotesi può essere accettata in quanto riesce a superare il vaglio della compatibilità coi summenzionati principi¹³⁰, richiamando peraltro in una certa misura quanto previsto per le sentenze degli organi giudiziari dell'Unione¹³¹.

¹²⁹ L. PASQUALI, *op. cit.*, in particolare 159 ss.

¹³⁰ Ciò è piuttosto agevole in riferimento al principio dell'uniformità, in quanto la versione linguistica che si impone sarebbe sempre e comunque una sola, la medesima per tutti gli Stati membri. Qualche maggiore perplessità sembra porre la questione della compatibilità della soluzione prospettata col legittimo affidamento del destinatario della norma, nella misura in cui, in ultima istanza, si tratta di un principio sostanzialmente inconciliabile con quello dell'interpretazione uniforme del diritto UE (così anche T. SCHILLING, *op. cit.*, 54). A ben vedere, però, la soluzione proposta, pur non risolvendo *in toto* un problema che peraltro è per sua natura irresolubile, ha perlomeno il pregio di ridurne la portata, potendo essere in una certa misura assimilata a quanto accade qualora una norma di grado inferiore, pur non presentando di per sé particolari ambiguità ermeneutiche, contrasta con una norma di grado superiore ad essa precedente nel tempo. La soluzione prospettata pertanto permette di soddisfare anche il principio della certezza del diritto, anche se per farlo è indubbiamente richiesto uno sforzo maggiore (ovvero il risalire al testo nella c.d. "lingua originale") rispetto alla mera lettura del testo della norma nella Gazzetta ufficiale. Il profilo apparentemente più delicato concerne la verifica della compatibilità della soluzione prospettata col principio della parità fra le lingue ufficiali degli Stati membri dell'UE. Pur essendo innegabile che non tutte le lingue ufficiali degli Stati membri si troverebbero esattamente sullo stesso piano, dato che quella utilizzata come lingua di lavoro durante la redazione dell'atto assumerebbe un peso superiore a tutte le altre, non pare che ciò integri necessariamente la violazione del principio della pari dignità delle lingue degli Stati membri, in quanto, *in primis* la posizione di superiorità che assumerebbe la lingua di lavoro è di tipo sostanziale, ma non certo formale ed in secondo luogo, poiché la selezione di tale lingua non è frutto di scelte aprioristiche (nel qual caso il problema del mancato rispetto del principio di parità delle lingue degli Stati membri si porrebbe indubbiamente) quanto piuttosto da mere ragioni funzionali, essendo peraltro un dato statistico in continua evoluzione e non certo un dato immutabile, come emerge chiaramente dall'analisi della prassi (secondo le statistiche della Commissione l'andamento è il seguente: nel 1997 il 45% dei documenti originali era redatto in inglese, il 41% in francese, il 5% in tedesco, ed il 9% in altre lingue; nel 2004 vi è un notevole incremento dell'inglese, a scapito del francese e del tedesco, mentre le altre lingue rimangono costanti; nel 2008, invece, continua l'aumento dell'inglese a spese del francese, il tedesco rimane costante, mentre vi è un interessante incremento delle altre lingue; cfr. R. SOMSSICH, J. VÁRNAI, A. BÉRCZI, *Study on Lawmaking in the EU Multilingual Environment*, European Commission - Directorate General For Translation, Bruxelles, 2010, 89. Interessanti dati statistici più recenti si trovano anche nella giurisprudenza ad esempio in TUE 17 dicembre 2015, causa riunite T-275/13, *Italia c. Commissione*, §§ 106-108). La violazione del principio della pari dignità delle lingue degli Stati membri, pertanto, non ha luogo in quanto la lingua di lavoro utilizzata non è sempre la medesima, ma è determinabile utilizzando un criterio che è al contempo preciso (in quanto è la lingua concretamente usata nel singolo caso quale lingua di lavoro) nonché casuale (poiché ciò dipende sostanzialmente da ragioni fortuite, ovvero dalla diffusione della conoscenza di un certo idioma fra i soggetti che nel caso concreto prendono parte all'elaborazione dello specifico testo giuridico).

¹³¹ Sebbene infatti in virtù del diritto UE, le lingue di tutti gli Stati membri siano lingue processuali, per espressa disposizione normativa la sentenza fa fede in una sola lingua: quella *lato sensu* di lavoro, ovvero quella usata nello specifico procedimento, determinata a priori sulla base di un crite-

La soluzione che ho ritenuto di proporre per gli atti di diritto derivato UE, tuttavia, non sembra poter essere utilizzata anche per i trattati internazionali, *in primis* e sopra tutto in virtù della procedura di approvazione del testo del trattato. D'altra parte l'Unione europea è, nel diritto internazionale odierno un *unicum*, per una pluralità di aspetti e non certo solo per quanto concerne il multilinguismo degli atti normativi (materia in cui comunque tale unicità emerge chiaramente).

Come precisa anche l'art. 10 della Convenzione di Vienna, normalmente (ovvero a meno che non sia stata prevista una procedura *ad hoc*, indicata nel testo stesso del trattato o concordata fra gli Stati partecipanti alla elaborazione del medesimo ai sensi dello stesso art. 10, lett. *b*) il testo di un trattato è certificato come autentico e definitivo dalla firma o dalla parafatura da parte dei rappresentanti degli Stati partecipanti all'elaborazione di un trattato¹³². In caso di trattato multilingue, il suo testo è unitario, costituito da tutte le versioni linguistiche autentiche. Pertanto non è possibile tornare indietro, risalire alla lingua negoziale, in quanto è proprio la firma, o la parafatura, che funziona da impedimento nel risalire ad un testo diverso (quale appunto quello eventualmente esistente nella lingua di lavoro concretamente utilizzata durante i negoziati), poiché con tale atto lo Stato certifica che tale testo unitario, sottoposto a firma o parafatura, esprime la sua volontà. E' impossibile risalire a qualcosa di differente, in quanto con la sua sottoscrizione lo Stato attesta la conformità di tutti i testi facenti fede al negoziato e non di solo uno di essi.

Inoltre nei trattati internazionali multilingue può talora essere impossibile risalire ad un'unica lingua di lavoro.

Così è ad esempio per certe importanti convenzioni multilaterali, in cui il lavoro viene affrontato ricorrendo a varie sotto-commissioni che usano differenti lingue di lavoro (il pensiero corre a quanto accaduto in sede di negoziati per la redazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare o Convenzione di Montego Bay). Senza considerare che, specialmente nei trattati bilaterali, può accadere che durante i negoziati ogni Stato utilizzi la propria lingua.

rio preciso e casuale, ovvero uno di quelli indicati all'art. 37 del Regolamento di procedura della CGUE (nonché all'analogo art. 45 del Regolamento di procedura del Tribunale), *in primis* quello della libera scelta del ricorrente. Sul tema v. *inter alios* M. A. GAUDISSERT, *Le régime et la pratique linguistiques de la Cour de justice des Communautés européennes*, in D. HANF, K. MALACEK, E. MUIR (dir.), *Langues et construction européenne*, P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 2010, 137; K. MCAULIFFE, *Language and Law in the Europea Union: the multilingual jurisprudence of the ECJ*, in P. M. TIERSMA, L. M. SOLAN (eds.), *The Oxford Handbook of Language and Law*, OUP, Oxford, 2012, 200.

¹³² Art. 10, lett. *b*) della Convenzione di Vienna.

D'altra parte la stessa Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati non rinvia alla lingua utilizzata per redigere la bozza di trattato, prediligendo criteri quali l'oggetto e lo scopo del trattato. Al contrario tale strumento, che pur fu proposto durante i negoziati della stessa Convenzione di Vienna, non venne accolto¹³³.

Inoltre in tale Convenzione un ruolo fondamentale è attribuito alla volontà comune delle parti, ma questa appare impossibile da enucleare quando le versioni linguistiche sottoscritte sono discordanti. Tale volontà comune delle parti in quest'ultimo caso non è di alcuna utilità, in quanto non esiste.

Anche per le fonti di primo grado, così come per quelle di secondo grado, è pertanto necessario, per affermare la prevalenza di una versione linguistica su un'altra, ricorrere a qualcosa di sovraordinato e nella presente analisi ho cercato di dimostrare come ciò possa essere il ricorso ai principi ed ai valori fondamentali dell'ordinamento internazionale applicabili *ratione materiae* alla fattispecie controversa e, limitatamente ai trattati bilaterali, ai principi comuni agli ordinamenti dei due Stati parte.

Viene così consolidata la premessa della succitata mia monografia.

Per quanto concerne le prospettive di queste proposte complessive, esse sembrano essere strettamente connesse all'arricchimento di principi fondamentali propri e tipici dell'ordinamento internazionale, nel senso di una maggiore sensibilità e coerenza nello strutturare tali principi.

Mentre infatti è pacifico che fra questi ultimi vi siano quelli riferibili ai valori ed agli interessi collettivi, la tesi che emerge dal presente contributo non può prescindere dall'esistenza, in seno a questi principi, anche di alcuni di essi che sono riferibili alla struttura di un ordinamento giuridico rafforzato nel suo assetto istituzionalizzato.

I valori, i principi generali dell'ordinamento internazionale sono insomma oggi più ricchi, variegati rispetto a quanto non fossero nel passato ed è proprio questa maggiore varietà che permette di trovare nell'ordinamento internazionale principi e valori i quali possono essere utilizzati per risolvere lo specifico problema interpretativo oggetto di questo studio, ovvero quello che discende dal multilinguismo negli atti normativi internazionali.

¹³³ In particolare il ricorso a tale lingua fu proposto dal Verdross in seno alla Commissione di diritto internazionale il quale, considerandolo l'unico criterio efficace in caso di versioni linguistiche discordanti, giunse a proporre l'introduzione di un'ulteriore comma a quello che diventerà l'art. 33 onde disporre l'applicazione di tale criterio ermeneutico. Questa proposta, tuttavia, fu respinta dallo *Special Rapporteur* Waldock, anche sulla scorta delle osservazioni di Ago, il quale aveva criticato il rilievo che si voleva attribuire al summenzionato criterio in quanto la lingua di redazione della bozza di un trattato era il frutto di ragioni fortuite. Cfr. 874th meeting, Law of Treaties, Item 1 of the Agenda, in *Yearbook of the International Law Commission*, New York, United Nations, vol. I, parte II, 1966, 208 ss. Il testo integrale dello *Yearbook* è disponibile all'indirizzo: www.un.org.

L'elemento di novità che contiene la presente tesi si trova nel riferimento a questi elementi, i quali superano la contingenza della volontà negoziale.

Se ciò che uno Stato voleva è meno conforme a valori cogenti per tutti, il peso giuridico di tale volontà è minore.

Tale novità è giustificata alla luce della maggior ricchezza che l'ordinamento internazionale ha raggiunto oggi. Si aggiunge infatti un elemento prima ignoto alla teoria delle fonti del diritto internazionale: la gerarchia.

Le fonti principali dell'ordinamento internazionale erano, ed in buona parte rimangono, pari ordinate, ma oggi esistono valori e norme gerarchicamente sovraordinate che, come tali, in caso di divergenza fra due volontà dei contraenti, risultanti da versioni linguistiche confliggenti, possono essere idonei a conferire maggiore fondamento e forza alla volontà che risulti più conforme a tali valori e norme gerarchicamente sovraordinati.